



Documento di seduta

A8-0053/2016

5.4.2016

RELAZIONE

sulle collaboratrici domestiche e le prestatrici di assistenza nell'UE
(2015/2094(INI))

Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere

Relatore: Kostadinka Kuneva

Relatore per parere (*):
Tania González Peñas, commissione per l'occupazione e gli affari sociali

(*). Procedura con le commissioni associate – articolo 54 del regolamento

INDICE

	Pagina
PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO	3
MOTIVAZIONE.....	23
PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI....	29
ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE.....	40
ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO.....	41
VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO	42

(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 54 del regolamento

PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO

sulle collaboratrici domestiche e le prestatrici di assistenza nell'UE (2015/2094(INI))

Il Parlamento europeo,

- visto il trattato sull'Unione europea, in particolare il preambolo e gli articoli 3 e 6,
- vista la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare gli articoli 1, 3, 5, 27, 31, 32, 33 e 47,
- vista la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta alla violenza contro le donne e la violenza domestica,
- vista la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU), in particolare l'articolo 4.1 che vieta la schiavitù e la servitù e l'articolo 14 che vieta la discriminazione,
- vista la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna (CEDAW), del 18 dicembre 1979,
- vista la Carta sociale europea del 3 maggio 1996, in particolare la parte I e l'articolo 3 della parte II,
- vista la comunicazione della Commissione del 6 giugno 2014 relativa a un quadro strategico dell'UE in materia di salute e sicurezza sul lavoro 2014-2020 (COM(2014)0332),
- vista la sua risoluzione del 19 ottobre 2010 sulle lavoratrici precarie¹,
- vista la sua risoluzione del 6 luglio 2010 sui contratti atipici, i percorsi professionali garantiti, la flessicurezza e le nuove forme di dialogo sociale²,
- vista la sua risoluzione del 20 settembre 2011 sul mobbing sul posto di lavoro³,
- vista la relazione del 2013 della Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro (Eurofound) dal titolo "Donne, uomini e condizioni di lavoro in Europa",
- vista la relazione del 2008 di Eurofound dal titolo "misure per lottare contro il lavoro nero nell'Unione europea" e la sua relazione del 2013 dal titolo "Lotta al lavoro sommerso nei 27 Stati membri dell'Unione europea e in Norvegia: approcci e misure dal 2008",
- vista la sua risoluzione del 23 maggio 2007 sulla promozione di un lavoro dignitoso per

¹ GU C 70 E dell' 8.3.2012, pag. 1.

² GU C 351 E del 2.12.2011, pag. 39.

³ GU C 77 E del 28.3.2002, pag. 138.

tutti¹,

- vista la comunicazione della Commissione del 24 maggio 2006 dal titolo "Promuovere la possibilità di un lavoro dignitoso per tutti – Contributo dell'Unione alla realizzazione dell'agenda per il lavoro dignitoso nel mondo" (COM(2006)0249),
- vista la relazione del 2015 dell'Agenzia per i diritti fondamentali (FRA) dal titolo "Severe labour exploitation: workers moving within or into the European Union. States obligations and victims' rights" (Sfruttamento grave dell'attività lavorativa: lavoratori che si spostano all'interno dell'Unione europea o che vi entrano. Obblighi degli Stati e diritti delle vittime),
- vista la relazione del 2011 della FRA dal titolo "Migrants in an irregular situation employed in domestic work: fundamental rights challenges for the European Union and its Member States" (Migranti in situazione irregolare impiegati nel lavoro domestico: sfide ai diritti fondamentali per l'Unione europea e i suoi Stati membri),
- vista la direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego (rifusione)²,
- visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 16 ottobre 2014 sullo sviluppo dei servizi alla famiglia come mezzo per aumentare i tassi di occupazione e promuovere la parità di genere sul luogo di lavoro,
- vista la sua risoluzione del 9 giugno 2015 su una strategia dell'Unione europea per la parità tra donne e uomini dopo il 2015³,
- vista la sua risoluzione del 10 marzo 2015 sui progressi concernenti la parità tra donne e uomini nell'Unione europea nel 2013⁴,
- vista la sua risoluzione del 18 novembre 2008 recante raccomandazioni alla Commissione sull'applicazione del principio della parità retributiva tra donne e uomini⁵,
- vista la relazione del 2007 di Eurofound dal titolo "Condizioni di lavoro nell'Unione europea: la prospettiva di genere",
- vista la relazione del 2014 di Eurofound dal titolo "Settore dell'assistenza residenziale: condizioni di lavoro e qualità del lavoro",
- vista la sua risoluzione del 4 febbraio 2014 sulle donne migranti prive di documenti nell'Unione europea⁶,
- vista la Convenzione internazionale delle Nazioni Unite sulla protezione dei diritti di

¹ GU C 102 E del 24.4.2008, pag. 321.

² GU L 204 del 26.7.2006, pag. 23.

³ Testi approvati, P8_TA(2015)0218.

⁴ Testi approvati, P8_TA(2015)0050.

⁵ GU C 16 E del 22.1.2010, pag. 21.

⁶ Testi approvati, P7_TA(2014)0068.

- tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, del 18 dicembre 1990,
- vista la Convenzione europea sullo status giuridico dei lavoratori migranti, del 24 novembre 1977,
 - vista la Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche, del 18 aprile 1961,
 - vista la Convenzione dell'ONU per i diritti delle persone con disabilità, del 13 dicembre 2006,
 - vista la relazione del 2011 di Eurofound dal titolo "Iniziativa aziendali a sostegno dei lavoratori con responsabilità di assistenza nei confronti di bambini o adulti disabili",
 - vista la sua risoluzione del 13 settembre 2011 sulla situazione delle donne che si avvicinano all'età pensionabile¹,
 - vista la relazione congiunta, del 10 ottobre 2014, del comitato per la protezione sociale e della Commissione europea dal titolo "Un'adeguata protezione sociale per le esigenze di assistenza a lungo termine in una società che invecchia",
 - vista la relazione del 2015 di Eurofound dal titolo "Lavoro e cura: misure di conciliazione in tempi di cambiamento demografico",
 - visto il parere della sezione specializzata Occupazione, affari sociali, cittadinanza del Comitato economico e sociale europeo, del 26 maggio 2010, su "La professionalizzazione del lavoro domestico"²,
 - vista la convenzione n. 189 dell'Organizzazione internazionale del Lavoro (OIL) e la raccomandazione n. 201 sul lavoro dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori domestici, adottata il 16 giugno 2011 dalla Conferenza internazionale del lavoro dell'OIL,
 - vista la decisione del Consiglio che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell'interesse dell'Unione europea, la convenzione del 2011 sul lavoro dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori domestici, dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) (convenzione n. 189)³,
 - vista la sua risoluzione del 12 maggio 2011 sulla proposta di convenzione dell'OIL completata da una raccomandazione sui lavoratori domestici⁴,
 - viste le relazioni IV(1) e IV(2) dell'OIL dal titolo "Lavoro dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori domestici", elaborate in occasione della 99a sessione della Conferenza internazionale del lavoro del mese di giugno 2010, e le relazioni IV(1) e IV(2) (pubblicate in due volumi) dal titolo "Lavoro dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori domestici", elaborate in occasione della 100a sessione della Conferenza internazionale del lavoro del mese di giugno 2011,

¹ GU C 51 E del 22.2.2013, pag. 9.

² SOC/372 – CESE 336/2010 fin.

³ COM(2013) 0152 del 21 marzo 2013.

⁴ GU C 377E del 7.12.2012, pagg. 128-131.

- visto l'articolo 52 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere e il parere della commissione per l'occupazione e gli affari sociali (A8-0053/2016),
- A. considerando che, secondo la convenzione n. 189 dell'OIL, "lavoratore domestico" significa ogni persona che svolge un lavoro domestico nel quadro di una relazione di lavoro, per una o più famiglie, mentre una persona che svolge un lavoro domestico in maniera occasionale o sporadica, senza farne la propria professione, non è da considerarsi lavoratore domestico;
- B. considerando che per "assistenza" si intende un lavoro svolto in istituti pubblici o privati o in case private per fornire assistenza personale ai bambini, alle persone anziane, malate o disabili e che il lavoro assistenziale può essere svolto da prestatori di assistenza professionisti che possono essere assunti da enti pubblici o privati o da famiglie o essere autonomi e/o che tale lavoro può essere svolto anche da prestatori di assistenza non professionisti, di solito i familiari;
- C. considerando che i termini "collaboratori domestici e prestatori di assistenza" comprendono diversi gruppi di lavoratori quali, ma non esclusivamente, lavoratori conviventi, lavoratori esterni, lavoratori a ore in diverse famiglie, coadiuvanti familiari, prestatori di assistenza diurni o notturni, baby-sitter, lavoratori alla pari e giardinieri, la cui realtà e le cui condizioni possono variare in maniera significativa;
- D. considerando che il settore del lavoro domestico impiegava nel 2010 oltre 52 milioni di persone in tutto il mondo, secondo i dati dell'OIL, a cui si aggiungono 7,4 milioni di collaboratori domestici di età inferiore ai 15 anni, che rappresentano fra il 5% e il 9% di tutti i lavoratori nei paesi industrializzati; considerando che, secondo i dati dell'OIL, la maggioranza dei lavoratori impiegati in questo settore sono donne, che nel 2010 esse rappresentavano l'83% dei collaboratori domestici nel mondo, che nell'UE essi sono 2,5 milioni e l'88% di essi sono donne; considerando che questo settore è caratterizzato da una notevole femminilizzazione; considerando che il lavoro domestico e assistenziale contribuisce sensibilmente agli obiettivi della parità di genere della strategia Europa 2020 fornendo efficacemente a molte famiglie dell'UE le infrastrutture necessarie per conseguire l'equilibrio tra vita lavorativa e vita privata;
- E. considerando che professionalizzazione significa garantire ai lavoratori di un determinato settore diritti in termini di occupazione e di protezione sociale equivalenti a quelli di quanti lavorano con contratti di lavoro disciplinati dalla legge, inclusi uno stipendio dignitoso, orari di lavoro regolamentati, ferie pagate, salute e sicurezza sul lavoro, pensione, congedi per maternità/paternità e malattia, risarcimento in caso di invalidità, norme in materia di licenziamento o di cessazione del contratto, possibilità di adire le vie legali in caso di abusi e accesso alla formazione; considerando che il lavoro domestico e quello assistenziale possono essere professionalizzati sommando tra loro finanziamenti pubblici (incentivi fiscali), sociali (assegni familiari, aiuti alle imprese, mutue e assicurazione malattia, comitati aziendali, ecc.) e privati (pagamento del servizio da parte dei privati);
- F. considerando che in entrambi i settori sono largamente diffusi il lavoro sommerso e lo sfruttamento;

- G considerando che il lavoro domestico e di assistenza è caratterizzato principalmente dai seguenti aspetti: instabilità lavorativa, mobilità, flessibilità, stagionalità, rotazione, precarietà, temporaneità e che è prevalentemente non dichiarato;
- H. considerando che, secondo l'OIL, il 29,9% dei lavoratori domestici è completamente escluso dalla legislazione del lavoro nazionale e a tutt'oggi il lavoro dei collaboratori domestici e dei prestatori di assistenza in Europa è regolato molto di rado e in modo non uniforme negli Stati membri, con la conseguenza che i lavoratori domestici spesso non sono considerati lavoratori tipici o in regola e i loro diritti occupazionali e la loro protezione sociale sono gravemente limitati¹;
- I. considerando che i collaboratori domestici e i prestatori di assistenza che sono esclusi dalle leggi sul lavoro non possono vedersi garantire un ambiente di lavoro sicuro e sano, devono affrontare una notevole discriminazione per quanto riguarda il livello dei diritti e della tutela loro riservati, rispetto agli standard generali del paese, segnatamente nel caso in cui il lavoro domestico sia disciplinato da una legislazione specifica e/o dalla contrattazione collettiva, anziché essere semplicemente disciplinato dalle norme generali in materia di diritto del lavoro; considerando che, inoltre, essi non hanno il diritto di iscriversi alle organizzazioni sindacali o di partecipare con altri mezzi alla contrattazione collettiva, o non ne sono a conoscenza, o trovano difficoltà a farlo, la qual cosa li rende particolarmente vulnerabili, soprattutto a causa della copertura previdenziale limitata (in particolare i sussidi di disoccupazione, di malattia e di infortunio, nonché il congedo di maternità, il congedo parentale e altre forme di congedo), e della loro frequente esclusione dalla tutela contro il licenziamento;
- J. considerando che per alcuni Stati membri il rispetto e l'applicazione delle leggi nazionali esistenti per la protezione dei diritti del lavoro dei collaboratori domestici e dei prestatori di assistenza continuano a essere questioni in sospeso;
- K. considerando che, nella maggior parte degli Stati membri dell'UE, il lavoro domestico è svolto sotto forma di lavoro sommerso nell'ambito dell'economia informale, il che agevola il trattamento iniquo e abusivo o le molestie, dal momento che questi lavoratori sono "invisibili" e isolati dagli altri lavoratori che svolgono funzioni e compiti analoghi;
- L. considerando che una regolamentazione adeguata del settore contribuirebbe a contrastare il lavoro sommerso;
- M. considerando che alcune misure di sostegno settoriali, quali le detrazioni fiscali svedesi per i servizi domestici, il "voucher di occupazione per servizi" francese o il "voucher di servizio" belga, hanno dimostrato la loro efficacia nel ridurre il lavoro sommerso, migliorare le condizioni di lavoro e garantire i diritti del lavoro ordinario ai collaboratori domestici o ai prestatori di assistenza;
- N. considerando che si stima che la maggior parte dell'assistenza nell'UE viene attualmente fornita da prestatori di assistenza informali e non retribuiti che possono essere considerati un gruppo vulnerabile a causa delle crescenti pressioni per fornire livelli di

¹ Lavoratori domestici nel mondo: statistiche globali e regionali ed estensione della protezione giuridica, Organizzazione internazionale del lavoro, Ginevra: OIL, 2013.

assistenza più sofisticati e tecnici; considerando che l'80% di tutti gli operatori assistenziali è rappresentato da donne e che ciò costituisce una sfida ai livelli di occupazione tra le donne, all'equilibrio tra vita lavorativa e vita privata, all'uguaglianza di genere e all'invecchiamento in buona salute;

- O. considerando che il settore del lavoro domestico, in cui la maggioranza dei lavoratori sono donne, si presta allo sfruttamento dei lavoratori; che tale fenomeno rappresenta una grave violazione dei diritti fondamentali dalla quale devono essere protetti sia i lavoratori in condizioni di irregolarità, sia i cittadini dell'UE; considerando che solo in quattro Stati membri i lavoratori cittadini dell'UE sono protetti dallo sfruttamento allo stesso modo dei lavoratori provenienti da paesi terzi in condizioni di irregolarità;
- P. considerando che la FRA ha ritenuto che il lavoro domestico e assistenziale fosse uno dei settori con maggiori rischi di sfruttamento grave dell'attività lavorativa nell'UE; considerando che questo sfruttamento è spesso indicato dall'assenza di contratti formali o di contratti che non corrispondono ai reali compiti svolti, da retribuzioni eccessivamente basse, da pagamenti irregolari e spesso anche dall'assenza di pagamenti, da orari di lavoro troppo lunghi e dall'assenza di congedi nonché da esperienze di violenze sessuali, razziali e/o sessiste;
- Q. considerando che ai collaboratori domestici è spesso chiesto di lavorare ore eccessive e che il 45 % di essi non ha diritto a congedi settimanali o a ferie annuali retribuite¹; considerando che i collaboratori domestici e, in particolare, i prestatori di assistenza conviventi hanno responsabilità e compiti che non consentono loro di prendere un adeguato periodo di riposo consecutivo;
- R. considerando che oltre un terzo delle collaboratrici domestiche non ha diritto al congedo di maternità e ai relativi diritti e indennità² e che in alcuni Stati membri i collaboratori domestici e i prestatori di assistenza non hanno diritto ai sussidi di disoccupazione;
- S. considerando che in alcuni Stati membri molti posti di lavoro nel settore sanitario e assistenziale sono ancora mal retribuiti, spesso non offrono contratti formali né garantiscono altri diritti fondamentali del lavoro e hanno scarsa attrattiva a causa dell'elevato rischio di stress fisico ed emotivo, del pericolo di logoramento e della mancanza di opportunità di crescita professionale; considerando che il settore offre poca formazione e che inoltre gli occupati sono prevalentemente persone piuttosto anziane, donne e migranti;
- T. considerando che i collaboratori domestici lavorano spesso in condizioni deprecabili o pericolose o non dispongono della formazione adeguata per svolgere compiti specifici, il che potrebbe causare infortuni sul lavoro; considerando che dovrebbero essere garantite le stesse disposizioni in materia di salute e di sicurezza sul lavoro per tutti i collaboratori domestici e i prestatori di assistenza, indipendentemente dal tipo di occupazione, vale a dire per i lavoratori formali e per i lavoratori assunti direttamente da famiglie private;
- U. considerando che le peculiarità del luogo di lavoro in cui queste persone svolgono il

¹ Ibid.

² Ibid.

proprio lavoro non sollevano il datore di lavoro dal rispetto di alcune condizioni di sanità e sicurezza, prevenzione dei rischi, nonché rispetto della privacy di chi pernotta presso il domicilio;

- V. considerando che i lavoratori alla pari costituiscono una categoria di collaboratori domestici che spesso non sono considerati lavoratori regolari; considerando che numerose relazioni indicano che ciò può portare ad abusi, per esempio forzando i lavoratori alla pari a lavorare per un numero eccessivo di ore; considerando che i lavoratori alla pari devono ricevere la stessa protezione degli altri collaboratori domestici;
- W. considerando che la maggior parte dei collaboratori domestici e dei prestatori di assistenza sono donne migranti, delle quali una grande percentuale è in situazione irregolare, e che molte sono minori o lavoratrici occasionali o lavoratrici i cui diritti e qualifiche non sono riconosciuti e sono inconsapevoli dei loro diritti, hanno un accesso limitato ai servizi pubblici o incontrano problemi nell'accedere a tali servizi, hanno una conoscenza limitata della lingua locale e non godono di inclusione sociale;
- X. considerando che i lavoratori migranti quali i collaboratori domestici possono essere esposti a molteplici discriminazioni e sono chiaramente vulnerabili a violenze e discriminazioni di genere dal momento che spesso lavorano in condizioni precarie e irregolari; considerando che occorre compiere sforzi concreti per evitare i maltrattamenti, i pagamenti irregolari, i licenziamenti abusivi e gli atti di violenza o di abuso sessuale nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici migranti;
- Y. considerando che soprattutto i migranti irregolari che lavorano come collaboratori domestici sono particolarmente esposti al rischio di subire discriminazioni ed essere sfruttati; considerando che, data la propria condizione di irregolarità, tali persone, temendo di essere individuate ed espulse, sono poco propense a difendersi e a chiedere aiuto; considerando che tale situazione è sfruttata a proprio vantaggio da datori di lavoro poco scrupolosi;
- Z. considerando preoccupanti i livelli di discriminazione cui sono esposte le lavoratrici immigrate irregolari, che non denunciano situazioni di abusi, licenziamenti arbitrari, mancato pagamento dello stipendio, violenza, discriminazione, maltrattamenti, lavoro forzato, condizioni di servitù o reclusione, perché non sono a conoscenza dei propri diritti e a causa di barriere quali la lingua o la paura di essere detenute, deportate o di perdere il lavoro;
- AA. considerando che le donne migranti spesso decidono, o sono portate a farlo, di cercare lavoro nel settore del lavoro domestico e assistenziale in quanto tali occupazioni sono considerate temporanee e scarsamente qualificate;
- AB. considerando che la crescita della domanda di lavoro domestico e assistenziale ai bambini, ai disabili e agli anziani ha portato alla crescente femminilizzazione della migrazione verso l'Europa;
- AC. considerando che le donne migranti sono spesso costrette a ricorrere al lavoro sommerso;

- AD. considerando che le agenzie intermedie sono talvolta collegate alla tratta delle donne e alle reti di lavoro forzato o ad altre attività criminali che implicano l'assunzione illegale delle donne e il loro sfruttamento sotto forme diverse; considerando che i dati Eurostat mostrano che l'80 % delle vittime registrate della tratta è rappresentato da donne, mentre il 19 % è vittima dello sfruttamento del lavoro, incluso il lavoro domestico;
- AE. considerando che occorre prestare attenzione al lavoro minorile, alle molestie e all'ampia negazione dei diritti dei lavoratori nel settore del lavoro domestico, in particolare nel caso delle famiglie diplomatiche di paesi terzi stabilite negli Stati membri, dal momento che nella maggior parte dei casi i lavoratori domestici sono entrati nell'UE con un permesso di lavoro diverso da quello degli altri lavoratori migranti domestici, mentre le famiglie interessate godono del privilegio dell'extraterritorialità;
- AF. considerando che l'integrazione dei migranti nel mercato del lavoro è un passo importante verso l'inclusione sociale e culturale;
- AG. considerando la forte tendenza alla dimensione generazionale nella percentuale di contratti non standard o atipici, che colpisce soprattutto le giovani donne;
- AH. considerando che il lavoro domestico e assistenziale è sorto a livello sociale in società patriarcali come attività di genere ed è stato tradizionalmente caratterizzato da scarso riconoscimento e invisibilità e che le attuali società non attribuiscono tuttora alcun valore a tale tipologia di lavoro; considerando che il lavoro domestico e assistenziale retribuito è altresì sottovalutato, sottopagato, privo di tutela e scarsamente regolamentato, nonostante i contributi che i collaboratori domestici apportano all'assistenza e al benessere di milioni di famiglie;
- AI. considerando che il lavoro domestico o assistenziale viene spesso sottovalutato, e quindi sottopagato, ostacolando gli sforzi di questi lavoratori volti a diventare indipendenti e a guadagnare abbastanza per vivere una vita dignitosa e sostenere una famiglia;
- AJ. considerando che l'onere della responsabilità dei lavori domestici è molto superiore per le donne di quanto non lo sia per gli uomini e non viene valutato in termini monetari o in termini di riconoscimento del suo valore; considerando che il tasso d'occupazione delle donne è correlato alle loro responsabilità familiari; che oltre 20 milioni di europei (di cui due terzi sono donne) si fanno carico di persone dipendenti adulte, la qual cosa impedisce loro di esercitare un'attività professionale a tempo pieno aumentando pertanto il divario retributivo di genere e determinando un maggiore rischio di povertà in età avanzata per le donne vicine alla pensione;
- AK. considerando che la maggior parte dei compiti coinvolti nel lavoro domestico e assistenziale sono ritenuti "lavori da donna" e considerati di basso rango, ragion per cui le donne del settore ricevono retribuzioni più basse rispetto alle donne che occupano la maggior parte degli altri posti di lavoro, o anche lo stesso tipo di lavoro ma in altri settori, e retribuzioni inferiori rispetto agli uomini che lavorano come collaboratori domestici;
- AL. considerando che, nonostante risulti dalle tendenze che circa il 20 % della popolazione

europea supera i 65 anni e si stima che questo tasso raggiungerà il 25 % nel 2050, circa l'80 % del tempo dedicato ad assistere un anziano o una persona disabile, vale a dire vari giorni a settimana oppure ogni giorno, viene ancora messo a disposizione da prestatori di assistenza informali e/o familiari e che, nonostante il crescente numero di prestatori di assistenza, nell'UE, l'assistenza informale è principalmente fornita da donne (solitamente mogli, figlie di mezza età o nuore) di età compresa tra i 45 e i 75 anni;

- AM. considerando che le misure di austerità adottate a causa della crisi hanno ridotto gli investimenti pubblici nel settore dell'assistenza, il che ha costretto molte persone, in gran parte donne, a ridurre la giornata lavorativa o a rimanere a casa per prendersi cura delle persone non autosufficienti, degli anziani, dei malati o dei figli;
- AN. considerando che il numero crescente di anziani, la diminuzione del numero di persone in età lavorativa e i vincoli ai bilanci pubblici stanno avendo un forte impatto sui servizi sociali e considerando che ciò avrà altresì un impatto sulle persone che devono conciliare il lavoro e le responsabilità assistenziali spesso in circostanze difficili;
- AO. considerando che la crisi finanziaria e sociale e le misure di austerità attuate nell'UE hanno gravemente colpito i suoi cittadini e residenti, aggravando la precarietà del lavoro, la povertà, la disoccupazione e l'esclusione sociale e portando a un accesso limitato o nullo ai servizi di assistenza sociale e domestici;
- AP. considerando che, nella maggior parte degli Stati membri, gli attuali modelli politici per l'assistenza a lungo termine non sono adatti a soddisfare le esigenze delle nostre società che invecchiano e che la maggior parte degli Stati membri non ha ancora affrontato la sfida demografica nell'ambito delle proprie iniziative politiche;
- AQ. considerando che le abitudini, gli usi e le forme familiari hanno avuto un'evoluzione notevole, il che ha inevitabilmente generato nuove esigenze in termini di assistenza e di sostegno all'interno delle famiglie moderne, soprattutto nel caso delle donne che lavorano fuori casa e delle famiglie monoparentali;
- AR. considerando che molte persone non autosufficienti vivono anche in zone caratterizzate dalla mancanza di risorse pubbliche, dall'isolamento o da altre circostanze che rendono difficile accedere agli operatori professionisti o agli istituti di assistenza pubblici o privati e che tali persone non autosufficienti possono essere seguite solo da operatori non professionisti che, molto spesso ma non sempre, sono i familiari;
- AS. considerando che diversi Stati membri sono privi di un servizio di assistenza di qualità disponibile per tutti, indipendentemente dal reddito, vale a dire i servizi devono essere accessibili ed economici per tutti gli utenti e le loro famiglie;
- AT. considerando che l'aumento delle liste di attesa per ricevere servizi di sostegno e assistenza sta aumentando la dipendenza dai collaboratori domestici e dai prestatori di assistenza, spesso condannando le persone che dipendono da questi servizi alla povertà e all'emarginazione;
- AU. considerando che l'adeguata protezione delle persone disabili, degli anziani, dei malati, delle persone non autosufficienti e dei minori è uno dei principi fondamentali dell'Unione e che il lavoro domestico e di assistenza è un settore essenziale per

garantirne la salvaguardia;

- AV. considerando che il diritto a una serie di servizi di sostegno domiciliari, residenziali o basati sul territorio, compresa l'assistenza personale, è sancito dagli articoli 19 e 26 della Convenzione dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità;
- AW. considerando l'importante ruolo sia economico che sociale svolto da collaboratori domestici e prestatori di assistenza di sesso femminile, che consentono soprattutto alle donne che fanno ricorso ai loro servizi di avanzare nella carriera e trarre vantaggio dalla loro vita sociale e di conciliare meglio lavoro e vita privata, ma anche a molte persone di rendersi disponibili sul mercato del lavoro;
- AX. considerando che i servizi alle famiglie, il lavoro familiare e l'assistenza domiciliare hanno la potenzialità di migliorare la coesione economica e sociale nell'UE;
- AY. considerando l'importanza economica del settore, che offre opportunità di lavoro a una percentuale elevata della forza lavoro, in particolare alle persone meno qualificate;
- AZ. considerando che il lavoro domestico e di assistenza è un settore che genera occupazione; che è necessario che esso sia un'occupazione di qualità, dal momento che grazie al lavoro svolto dai lavoratori di questo settore, molte persone possono essere economicamente e socialmente attive fuori casa;
- BA. considerando che il lavoro domestico e di assistenza regolato e dichiarato migliora la qualità della vita delle persone che lo svolgono, consente loro di accedere a prestazioni sociali e protezione contro abusi e discriminazione, diminuisce il rischio di povertà, emarginazione, stigmatizzazione e discredito per chi lo svolge, e al contempo fornisce maggiori garanzie di qualità del servizio al datore di lavoro e contribuisce a migliorare gli introiti per i fondi di previdenza sociale degli Stati membri;
- BB. considerando che, per assumere collaboratori domestici e prestatori di assistenza, in alcuni Stati membri dell'UE, si ricorre, in molti casi, ad accordi bilaterali tra il lavoratore e il proprietario di casa o la persona a carico, anziché a strumenti formali quali le strutture statali o aziende e imprese;
- BC. considerando che i collaboratori domestici e i prestatori di assistenza hanno diritto a una vita dignitosa, tenendo conto della loro necessità di svolgere un lavoro di qualità, di condurre una buona vita familiare e di godere di un corretto equilibrio tra vita lavorativa e vita privata, in particolare nel caso dei collaboratori domestici conviventi, e devono godere degli stessi diritti sociali e lavorativi degli altri lavoratori;
- BD. considerando che la convenzione n. 189 dell'OIL e la raccomandazione n. 201 sul lavoro dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori domestici rappresentano un insieme storico di norme internazionali volte a migliorare le condizioni di lavoro di decine di milioni di collaboratori domestici su scala mondiale; considerando che la maggior parte dei collaboratori domestici sono donne e che le nuove norme di cui alla convenzione n. 189 dell'OIL costituiscono un passo importante verso la parità di genere nel mondo del lavoro e garantiscono alle donne parità di diritti e tutela secondo la legge; che, tuttavia, dei 22 Stati che hanno ratificato la convenzione a tutt'oggi, solo 6 sono Stati membri (Belgio, Finlandia, Germania, Irlanda, Italia e Portogallo);

- BE. considerando che la Convenzione 189 dell'OIL è volta a garantire un riconoscimento giuridico al lavoro domestico, a estendere i diritti a tutti i collaboratori domestici e a prevenire le violazioni e gli abusi;
- BF. considerando che 48 Stati hanno già ratificato la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie (1990) e che altri 18 l'hanno firmata, ma che nessuno Stato membro dell'UE l'ha finora firmata o ratificata;
- BG. considerando che i collaboratori domestici e i prestatori di assistenza contribuiscono in maniera significativa ai regimi di protezione sociale, ma che il loro ruolo è spesso sottovalutato, incompreso o escluso da qualsiasi riforma in merito a dette tematiche;
- BH. considerando che i rapporti lavorativi cui sono soggetti i collaboratori domestici e i prestatori di assistenza variano notevolmente da uno Stato membro all'altro, passando dai lavoratori migranti senza contratto, sottopagati, non dichiarati e in posizione irregolare, al lavoro domestico e assistenziale prestato come servizio sociale pubblico o privato fornito da aziende, agenzie, associazioni e cooperative o come lavoro diretto offerto da privati;
- BI. considerando che nel settore del lavoro domestico e, in particolare, in quello dei prestatori di assistenza nell'UE lavorano anche uomini, che richiedono gli stessi livelli di protezione e sostegno, evitando qualsiasi tipo di discriminazione sulla base del genere e garantendo la parità di opportunità nel mercato del lavoro, così come riconosciuto dagli articoli 19 e 153 del TFUE rispettivamente;
- BJ. considerando che la maggior parte dei datori di lavoro dei collaboratori domestici non ha alcuna comprensione dei loro obblighi e diritti;
- BK. considerando che le ispezioni sul lavoro spesso non riguardano il lavoro domestico a causa dell'assenza di monitoraggio del settore nella maggior parte degli Stati membri;
- BL. considerando che l'accesso ai meccanismi di giustizia è spesso difficile per le violazioni del diritto del lavoro nonché per le vittime di abusi o sfruttamenti; considerando che il timore dell'espulsione, l'isolamento sul posto di lavoro e le difficoltà di accesso all'assistenza giuridica possono rappresentare un ostacolo determinante per i collaboratori domestici e i prestatori di assistenza migranti in situazione irregolare;
- BM. considerando che la situazione dei collaboratori familiari e dei prestatori di assistenza uomini non deve essere trascurata e che occorre elaborare quanto prima una relazione riguardante i loro problemi specifici e le sfide da essi affrontate;
- BN. considerando che l'attuale direttiva sulla sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (direttiva 89/391/CEE) copre i collaboratori domestici e i prestatori di assistenza assunti formalmente, ad eccezione dei lavoratori assunti direttamente dalle famiglie private;
1. ritiene che sia necessario un riconoscimento comune a livello di UE della professione e del valore del lavoro domestico e assistenziale come lavoro vero e proprio, dal momento che il riconoscimento di questo settore professionale ridurrà probabilmente il lavoro sommerso e promuoverà l'integrazione sociale, e invita pertanto l'UE e gli Stati

- membri a stabilire norme comuni in materia di lavoro domestico e assistenziale;
2. invita la Commissione a presentare una serie di strumenti d'azione, legislativi e non, sul lavoro domestico e assistenziale, stabilendo orientamenti di qualità per entrambi i settori; ritiene che tali iniziative dovrebbe essere incentrata su:
 - (a) l'introduzione di un quadro generale per la professionalizzazione del lavoro domestico e assistenziale che porti al riconoscimento e alla standardizzazione delle relative professioni e competenze nonché della costruzione della carriera, compresi i diritti maturati secondo le norme specifiche degli Stati membri;
 - (b) l'urgente presentazione di una proposta di direttiva sui congedi dei prestatori di assistenza e di un quadro per il riconoscimento dello status dei prestatori di assistenza non professionisti, che garantisca loro una retribuzione e norme minime di protezione sociale durante il periodo in cui svolgono il lavoro di assistenza e offra loro sostegno in termini di formazione e di azioni specifiche per aiutarli a migliorare le proprie condizioni di vita e di lavoro;
 3. plaude all'impegno della Commissione per l'iniziativa "New start for working parents and caregivers" (un nuovo inizio per i genitori che lavorano e i prestatori di assistenza);
 4. invita gli Stati membri a richiedere un'adeguata qualificazione professionale per determinati tipi di lavoro domestico (assistenza agli anziani, ai bambini, ai disabili) che richiedono competenze specifiche;
 5. ritiene che il settore del lavoro domestico e assistenziale e la sua professionalizzazione possano creare posti di lavoro e crescita e pertanto che sia necessaria una giusta remunerazione ritiene che le soluzioni potrebbero essere parte di un modello d'innovazione sociale;
 6. ritiene che la professionalizzazione dei lavoratori al servizio delle famiglie aumenterà l'attrattiva del settore e la qualità del servizio fornito e favorirà un lavoro dignitoso e riconosciuto;
 7. sottolinea l'importanza di promuovere il riconoscimento professionale delle competenze e delle qualifiche dei collaboratori domestici e dei prestatori di assistenza in questo settore, al fine di fornire loro maggiori prospettive di sviluppo professionale, nonché una formazione specifica per le persone che lavorano con anziani e bambini, nella prospettiva di favorire la creazione di posti di lavoro di qualità che portino a un'occupazione di qualità e a migliori condizioni di lavoro, tra cui la stipula di regolari contratti, l'accesso alla formazione e un miglior riconoscimento sociale; riconosce l'importanza di garantire la convalida e la certificazione delle competenze, delle qualifiche e dell'esperienza acquisite e di promuovere lo sviluppo della carriera; ritiene che l'istituzione di corsi di formazione e di riqualificazione sia di fondamentale importanza per raggiungere questo obiettivo;
 8. invita la Commissione a incoraggiare gli Stati membri a istituire sistemi per la professionalizzazione, la formazione, lo sviluppo continuo delle competenze e il riconoscimento delle qualifiche delle collaboratrici domestiche e delle prestatrici di assistenza, compresa (ove necessario) l'alfabetizzazione, al fine di migliorare le loro

prospettive di sviluppo personale, professionale e di carriera;

9. chiede nel frattempo agli Stati membri di regolamentare ogni rapporto di lavoro tra i proprietari di casa – quando agiscono in qualità di datori di lavoro – e i dipendenti/lavoratori che forniscono servizi retribuiti all'interno dell'abitazione del datore di lavoro;
10. invita gli Stati membri a istituire un quadro giuridico specifico che consenta l'occupazione legale e organizzata dei collaboratori domestici e dei prestatori di assistenza e definisca diritti e responsabilità di tutti gli interessati, al fine di garantire certezza giuridica sia ai lavoratori del settore che ai loro potenziali datori di lavoro; chiede che si tenga conto in modo conseguente delle specificità del contratto di lavoro nonché del fatto che molti datori di lavoro sono privati che non hanno familiarità con il formalismo giuridico;
11. invita gli Stati membri ad adottare azioni decisive nei settori del lavoro domestico e assistenziale che comportino un alto valore aggiunto all'economia, riconoscendo tale lavoro come una professione a tutti gli effetti e garantendo ai collaboratori domestici e ai prestatori di assistenza diritti effettivi e la protezione sociale tramite la legislazione del lavoro o i contratti collettivi, in particolare per quanto riguarda i salari, l'orario di lavoro, la salute e la sicurezza sul lavoro, le ferie, il congedo di maternità, i diritti pensionistici e il riconoscimento delle competenze, tenendo conto della specificità del settore;
12. sostiene la Convenzione 189 dell'OIL sul lavoro dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori domestici, integrata dalla raccomandazione n. 201, in quanto evidenzia globalmente la necessità che i lavoratori siano coperti dal diritto del lavoro e invoca diritti sociali, non discriminazione e parità di trattamento;
13. esorta tutti gli Stati membri a ratificare d'urgenza la convenzione n. 189 dell'OIL e ad assicurare che sia applicata correttamente, in modo da migliorare le condizioni di lavoro e di assicurare il rispetto degli articoli della stessa, nonché della raccomandazione n. 201 dell'OIL sul lavoro dignitoso per i lavoratori e le lavoratrici domestici, del 2011; ricorda che, conformemente alla costituzione dell'OIL, i governi hanno l'obbligo di presentare la convenzione e la raccomandazione ai loro legislatori nazionali al fine di promuovere misure finalizzate all'attuazione di questi strumenti e che, nel caso della convenzione, la procedura di presentazione mira anche a promuovere la ratifica;
14. ritiene che la ratifica da parte di tutti gli Stati membri sarebbe un importante passo avanti verso la promozione e la tutela dei diritti umani e un forte segnale politico nei confronti di ogni forma di abuso, molestia e violenza commessa nei riguardi di tutti i lavoratori e, in particolare, delle collaboratrici domestiche;
15. chiede alle istituzioni europee di modificare tutte le direttive dell'UE che sono in contrasto con la Convenzione n. 189 dell'OIL;
16. invita gli Stati membri a inserire i collaboratori domestici e i prestatori di assistenza in tutte le leggi nazionali sul lavoro, sull'assistenza sanitaria, sull'assistenza sociale, sull'assicurazione e antidiscriminazione, riconoscendo il loro contributo all'economia e alla società; esorta, di conseguenza, la Commissione europea a considerare la revisione

di qualsiasi direttiva europea che escluda i collaboratori domestici e i prestatori di assistenza dai diritti di cui godono altre categorie di lavoratori;

17. riconosce la riluttanza di alcuni Stati membri a legiferare in materia di sfera privata; ritiene, tuttavia, che l'inazione costerà cara alla società e ai lavoratori interessati; sottolinea che la prevista crescita della domanda di operatori assistenziali, in particolare nei nuclei domestici, rende necessaria tale legislazione al fine di tutelare pienamente questi lavoratori; invita pertanto gli Stati membri ad adottare, di concerto con le parti sociali, misure volte a fornire un sistema di controllo adeguato e appropriato, in linea con l'articolo 17 della convenzione n. 189 dell'OIL, e sanzioni adeguate per violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sicurezza sul lavoro e salute;
18. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire e a far rispettare un adeguato livello di salute e di sicurezza sul lavoro, ad esempio la tutela della maternità, e ad agire per prevenire gli incidenti sul lavoro, i rischi di infortuni e le malattie professionali; per quanti già lavorano in questo settore, sottolinea la necessità di migliorare le norme attraverso schemi di formazione e riqualificazione professionale orientati alla pratica; è del parere che tale formazione dovrebbe comprendere la gestione dei rischi legati alle attività di postura e movimento, dei rischi biologici e chimici, nonché l'uso di tecnologie assistive;
19. invita la Commissione a valutare l'esonero nella direttiva 89/391/CEE sulla salute e la sicurezza sul lavoro;
20. ritiene essenziale contrastare il lavoro precario e sommerso, dato che questo fenomeno colpisce duramente i collaboratori domestici, ivi comprese le lavoratrici migranti, peggiorando in questo modo la loro situazione già vulnerabile; sottolinea, in tale contesto, l'importanza di porre fine e sanzionare simili pratiche, lavoro minorile compreso; sostiene, al riguardo, l'inserimento della situazione di precarietà dei collaboratori domestici e dei prestatori di assistenza nel quadro della piattaforma europea contro il lavoro sommerso; rammenta che il lavoro non dichiarato li priva della copertura previdenziale e mette in discussione le loro condizioni di salute e sicurezza sul luogo di lavoro; si attende che la piattaforma europea contro il lavoro sommerso volta a prevenire e a disincentivare il lavoro non dichiarato, dal momento che l'economia sommersa pregiudica la sicurezza del lavoro, incide negativamente sulla qualità dell'assistenza e delle condizioni di lavoro di molti prestatori non dichiarati, mette a rischio la sostenibilità del sistema di previdenza e sociale e riduce le entrate fiscali delle casse dello Stato;
21. invita gli Stati membri a investire in nuovi e migliori modi per prevenire, individuare e combattere l'ingente quantità di lavoro sommerso nel settore del lavoro domestico e assistenziale, segnatamente per quanto riguarda i casi di traffico di esseri umani e di sfruttamento del lavoro, nonché i casi di aziende che forniscono servizi domestici e assistenziali utilizzando il lavoro autonomo non dichiarato e falso, in modo da proteggere i lavoratori e promuovere la transizione dal lavoro sommerso a quello regolare, mediante una protezione migliore e meccanismi di controllo e ispezione del lavoro migliori e più efficienti;
22. esorta la Commissione europea e gli Stati membri a provvedere alla disponibilità di vie legali di migrazione nell'UE e a introdurre programmi mirati di migrazione legale;

sottolinea la necessità degli Stati membri di definire accordi bilaterali con gli Stati che le statistiche indicano come paesi di invio di collaboratori domestici e prestatori di assistenza, al fine di regolamentare il flusso di invio e ricezione, contribuendo in tal modo alla lotta contro la tratta e le reti di lavoro forzato ostacolando tuttavia il fenomeno del dumping sociale; invita gli Stati membri a ratificare la Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti dei lavoratori migranti e dei membri delle loro famiglie, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 18 dicembre 1999;

23. ricorda agli Stati membri che, ai sensi della convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche, è dovere delle delegazioni diplomatiche rispettare le leggi e i regolamenti dello Stato di accoglienza, compreso il diritto del lavoro, ed esorta gli Stati membri ad applicare tale convenzione in modo efficace, al fine di evitare l'impunità delle famiglie diplomatiche in caso di abusi nei confronti dei collaboratori domestici; invita gli Stati membri a valutare in che modo coloro che lavorano per e all'interno del corpo diplomatico possano essere meglio tutelati e a concedere ai collaboratori domestici la possibilità di cambiare lavoro;
24. invita gli Stati membri a garantire che i visti dei collaboratori domestici e dei prestatori di assistenza consentano ai dipendenti di cambiare datore di lavoro in caso di abusi, violazione dei diritti umani, ambiente di lavoro scadente o condizioni giudicate al di sotto degli standard nazionali stabiliti dalla legislazione del lavoro nazionale o europea;
25. invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere regimi di regolarizzazione sulla base degli insegnamenti tratti dalle esperienze passate al fine di ridurre l'esposizione dei lavoratori migranti in situazione irregolare allo sfruttamento e all'abuso; invita vivamente gli Stati membri a sostenere e proteggere i collaboratori domestici o i prestatori di assistenza non dichiarati che decidono di uscire dal circolo vizioso del lavoro "nascosto";
26. invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere l'indagine sui casi di tratta per sfruttamento umano, e più precisamente nel lavoro domestico, per migliorare il meccanismo di identificazione e protezione delle vittime e coinvolgere ONG, sindacati, autorità pubbliche e tutti i cittadini nel rilevamento dei fenomeni di tratta e sfruttamento grave;
27. chiede alla Commissione europea e agli Stati membri di estendere gli strumenti e i meccanismi istituiti per contrastare la tratta, quali i meccanismi di riferimento o i permessi di soggiorno temporanei, e di rivederli al fine di estenderne il campo di applicazione ai casi di sfruttamento grave dell'attività lavorativa che non coinvolgono la tratta;
28. invita gli Stati membri, a norma dell'articolo 17 della convenzione n. 189 dell'OIL, a stabilire meccanismi di denuncia efficaci e accessibili e mezzi per assicurare il rispetto delle leggi e dei regolamenti nazionali per la tutela dei collaboratori domestici; invita inoltre gli Stati membri a elaborare e attuare misure in materia di ispezioni del lavoro, applicazione e sanzioni, con particolare attenzione alle speciali caratteristiche del lavoro domestico, conformemente alle leggi e alle regolamentazioni nazionali; chiede che, fatte salve dette leggi e detti regolamenti, queste misure specifichino le condizioni alle quali può essere consentito l'accesso ai locali domestici, nel dovuto rispetto della vita privata; chiede agli Stati membri, in linea con le normative nazionali, di prendere in

considerazione meccanismi volti ad affrontare con efficacia gli abusi, come ispezioni a domicilio, nei casi in cui vi siano motivi di sospetto di abuso;

29. esprime preoccupazione in merito alle insufficienti ispezioni sul lavoro, sul rispetto e il controllo delle assunzioni di collaboratrici domestiche e prestatrici di assistenza gestite da imprese o agenzie di collocamento e ricorda la necessità di aumentare il numero di ispettori pubblici e di ispezioni per verificare il rispetto della legge;
30. esorta gli Stati membri a intraprendere gli sforzi necessari e a trovare metodi di controllo innovativi nel rispetto della privacy, in particolare in merito alle abitazioni private dove gli ispettori non possono entrare senza l'autorizzazione di un organo giurisdizionale, e a informare e formare gli ispettori al fine di eliminare i maltrattamenti e lo sfruttamento, anche di tipo economico, e gli atti di violenza o di abuso sessuale nei confronti dei collaboratori domestici;
31. raccomanda agli Stati membri di organizzare campagne per migliorare la visibilità e la consapevolezza e la sensibilizzazione degli organismi pubblici, privati, delle famiglie e dell'opinione pubblica nel suo insieme, nelle quali venga nobilitata la professione e sia riconosciuto l'importante lavoro e il contributo delle lavoratrici domestiche e prestatrici di assistenza al funzionamento della nostra società; invita gli Stati membri a organizzare campagne per sensibilizzare il pubblico in merito all'esistenza di uno sfruttamento grave nei nuclei domestici fissando l'obiettivo della tolleranza zero riguardo allo sfruttamento di tali lavoratori;
32. invita gli Stati membri a organizzare campagne di sensibilizzazione sull'importanza e i benefici del lavoro domestico e assistenziale regolarizzato e sui rischi e l'impatto dello sfruttamento nel campo del lavoro domestico, nonché per promuovere il riconoscimento del lavoro domestico e assistenziale; raccomanda agli Stati membri di elaborare programmi d'azione finalizzati;
33. chiede agli Stati membri di attuare e migliorare, in collaborazione con le parti sociali, i canali di informazione sui diritti dei collaboratori domestici e prestatori di assistenza, nonché di accertarsi che tutti i lavoratori ricevano queste informazioni; raccomanda, a tal fine, di stabilire punti di informazione, attenendosi alle prassi migliori negli Stati membri, a livello regionale e locale, numeri di telefono e siti web che forniscano assistenza e informazioni, anche sotto forma di campagne sui diritti dei collaboratori domestici e dei prestatori di assistenza in ciascuno Stato membro, nella lingua nazionale e in altre lingue di interesse; sottolinea che le organizzazioni della società civile, quali le organizzazioni che operano a favore delle donne e dei migranti, dovrebbero essere anch'esse in grado di fornire tali informazioni; sottolinea che questi strumenti devono essere sviluppati anche in modo tale che le prassi migliori, i consigli e l'assistenza siano forniti ai potenziali datori di lavoro, comprese le famiglie e le agenzie, e che i modelli dei contratti di lavoro siano offerti in modo da garantire che i datori di lavoro facciano fronte alle proprie responsabilità;
34. chiede di intervenire in modo intransigente nei confronti delle aziende in tutti i settori e il cui modello aziendale sia fondato sullo sfruttamento di lavoratori illegali, per ridurre al minimo i costi di gestione, massimizzare i profitti ed escludere dal mercato le aziende che operano legalmente;

35. invita i sindacati ad adottare un approccio attento a quanti svolgono un lavoro domestico e assistenziale, utilizzando metodi adeguati all'ambiente di lavoro specifico di questi lavoratori e alla precarietà del loro lavoro;
36. sottolinea il ruolo importante che i sindacati possono svolgere nell'organizzare e informare i lavoratori circa i loro diritti e obblighi; osserva che questa è una strategia affinché i collaboratori domestici siano rappresentati con una sola voce, siano in grado di negoziare collettivamente i loro contratti e di difendere i loro diritti e interessi;
37. chiede un'adeguata rappresentazione delle parti sociali a livello europeo e nazionale, e in particolare ai sindacati di intensificare la contrattazione collettiva settoriale in linea con le prassi nazionali, al fine di promuovere e far rispettare con efficacia condizioni di lavoro dignitose in questi settori; chiede altresì una rappresentanza adeguata delle organizzazioni professionali, delle organizzazioni che lavorano con e per conto dei collaboratori domestici e dei prestatori di assistenza e di altre organizzazioni della società civile interessate, e la garanzia che siano pienamente consapevoli delle sfide e della tutela dei diritti del lavoro delle donne impiegate come collaboratrici domestiche o prestatrici di assistenza;
38. deplora il fatto che le collaboratrici domestiche e prestatrici di assistenza continuino a essere poco rappresentate nelle organizzazioni sindacali dei diversi Stati membri ed evidenzia la necessità di incoraggiare queste lavoratrici ad aderire al sindacato;
39. sottolinea altresì l'importanza di raggruppare i datori di lavoro in federazioni o in altri tipi di organizzazioni a livello nazionale, in quanto ritiene che, in assenza di tali organizzazioni dei datori di lavoro, gli sforzi volti a legittimare il lavoro domestico e assistenziale, nonché a migliorare le condizioni di lavoro e l'attrattiva di tali posti di lavoro, risulteranno vani;
40. osserva che i datori di lavoro privati svolgono un ruolo essenziale in termini di rispetto di norme e diritti del lavoro equi; invita gli Stati membri a garantire che le informazioni pertinenti siano messe a disposizione dei datori di lavoro e dei lavoratori;
41. invita la Commissione ad adottare le misure necessarie al fine di monitorare e documentare meglio la professione vulnerabile e sottovalutata dei collaboratori domestici e dei prestatori di assistenza e di proporre azioni volte a far fronte al fenomeno;
42. chiede alla Commissione e alle agenzie europee competenti di condurre uno studio di raffronto tra i diversi sistemi di lavoro domestico regolarizzato e di raccogliere dati concernenti la situazione negli Stati membri; ritiene che tali dati dovrebbero servire a uno scambio di buone prassi tra gli Stati membri, in particolare per ottimizzare la lotta contro lo sfruttamento dei lavoratori domestici; invita altresì la Commissione ad avviare uno studio sul contributo dei prestatori di assistenza e dei collaboratori domestici ai regimi di protezione sociale e all'economia in generale;
43. incoraggia lo scambio di buone pratiche tra gli Stati membri al fine di rafforzare le azioni e gli impatti;
44. ritiene che l'adozione e l'adeguamento delle migliori pratiche provenienti da taluni Stati

membri potrebbero portare a forme regolari di occupazione per i collaboratori domestici e i prestatori di assistenza;

45. invita la Commissione e gli Stati membri a raccogliere, analizzare e pubblicare dati statistici affidabili disaggregati in base all'età, al sesso e alla nazionalità in modo da consentire discussioni informate, in fase di ricerca di migliori soluzioni sulle modalità di professionalizzare il settore del lavoro domestico e chiede che EUROFOUND e OSHA siano incaricati di elaborare misure di protezione, denuncia e sensibilizzazione;
46. invita la Commissione a includere discussioni sulla situazione del settore dei collaboratori domestici e dei prestatori di assistenza nell'ordine del giorno del comitato per l'occupazione (EMCO);
47. invita la Commissione e gli Stati membri, nel momento in cui rivedono e propongono, rispettivamente, atti giuridici o legislazione nazionale pertinenti, di garantire che gli interessi dei collaboratori domestici e dei prestatori di assistenza siano presi in considerazione, nel rispetto delle competenze nazionali;
48. riconosce l'enorme contributo sociale ed economico fornito dai familiari e dai volontari che prestano assistenza (informale) e le crescenti responsabilità di cui sono gravati a causa dei tagli nell'erogazione dei servizi o dell'aumento dei costi dei servizi medesimi;
49. osserva che si registra un incremento del numero di persone che vivono in istituti di assistenza a lungo termine e una maggiore esclusione sociale delle persone con disabilità nell'UE, il che costituisce una violazione diretta degli impegni dell'UE ai sensi della convenzione dell'ONU sui diritti delle persone con disabilità e della strategia europea in materia di disabilità 2010-2020;
50. ritiene che si debbano incentivare le pratiche di assistenza domiciliare indiretta, sostenendo i progetti di vita indipendente che danno ai disabili la possibilità di scegliere e rivolgersi a operatori professionali qualificati, restando nella propria dimora, soprattutto nei casi più gravi di disabilità;
51. sottolinea che è necessario che gli Stati membri garantiscano un accesso più ampio a un'assistenza all'infanzia, ai disabili e a servizi per gli anziani di qualità accessibili e di facile disponibilità, attraverso adeguati finanziamenti, riducendo così al minimo le ragioni per svolgere questi compiti su base informale o precaria e migliorando il riconoscimento del valore del lavoro intrapreso dai prestatori di assistenza professionisti; sottolinea l'esigenza che gli Stati membri sviluppino servizi a sostegno della famiglia, dei prestatori di assistenza formali e informali;
52. invita gli Stati membri a promuovere le assunzioni nel settore dei servizi di assistenza sociale e a impegnarsi per aumentare l'attrattiva di quest'ultimo quale valida opzione professionale;
53. esorta gli Stati membri a investire nella creazione di posti di lavoro stabili e di qualità nel settore del lavoro domestico e assistenziale, anche mediante i fondi dell'UE, quali il Fondo sociale europeo (FSE) e il programma dell'UE per l'occupazione e l'innovazione sociale (EaSI);

54. invita la Commissione e gli Stati membri a incoraggiare e promuovere soluzioni innovative e investimenti a favore dei servizi di assistenza sociale e sanitaria che presentano un notevole potenziale di creazione di posti di lavoro, sono essenziali per rispondere alle esigenze delle nostre società che invecchiano e del cambiamento demografico in generale, nonché sono necessari a evitare le conseguenze sociali negative della crisi;
55. chiede alla Commissione di scambiare informazioni e migliori pratiche delle associazioni e cooperative di collaboratori domestici e prestatori di assistenza inseriti nei modelli dell'economia sociale nell'UE;
56. invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere la creazione di cooperative di lavoratori nel settore dei servizi domestici e dell'assistenza, con particolare attenzione alle zone rurali, visti gli effetti positivi che ciò avrà sulla creazione di posti di lavoro di qualità e sostenibili, in particolare per i lavoratori che hanno difficoltà a integrarsi nel mercato del lavoro;
57. invita gli Stati membri ad assicurarsi che i collaboratori domestici di giovane età non abbandonino la scuola per andare a lavorare;
58. invita la Commissione a rivedere la direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego; invita altresì gli Stati membri ad attuare detta direttiva in maniera coerente;
59. chiede agli Stati membri di prendere in considerazione incentivi per incoraggiare l'uso di collaboratori domestici e prestatori di assistenza dichiarati; esorta gli Stati membri a introdurre sistemi di dichiarazione semplici al fine di scoraggiare e contrastare il lavoro sommerso, come raccomandato dal Comitato economico e sociale europeo nel suo parere sul tema "Lo sviluppo dei servizi alla famiglia come mezzo per aumentare i tassi di occupazione e promuovere la parità di genere sul luogo di lavoro (-SOC/508)"; raccomanda alla Commissione di promuovere lo scambio di migliori pratiche tra gli Stati membri, usando modelli di successo che hanno generato un impatto sociale e lavorativo positivo per il settore, come il sistema di voucher di servizio, implementato dal Belgio, o altri, come l'assegno di occupazione per servizi universali, in Francia;
60. raccomanda l'elaborazione di un contratto tipo consensuale per il lavoro domestico e di assistenza in ciascuno Stato membro, risultato di un processo di dialogo sociale tra operatori sociali, datori di lavoro e lavoratrici;
61. ritiene che sia utile adeguare la legislazione al fine di creare accordi contrattuali flessibili, ma per lo più sicuri, tra i collaboratori domestici e prestatori di assistenza e i datori di lavoro privati, al fine di aiutare entrambe le parti a utilizzare/fornire servizi domestici secondo le proprie esigenze, garantendo al tempo stesso la tutela dei lavoratori;
62. segnala agli Stati membri che una normativa chiara a favore dell'occupazione legale dei collaboratori domestici e dei prestatori di assistenza va sostenuta da incentivi per i collaboratori domestici e i loro potenziali datori di lavoro che scelgono la via legale del lavoro; invita altresì gli Stati membri a eliminare gli ostacoli giuridici che attualmente

limitano in misura considerevole il lavoro dichiarato da parte delle famiglie;

63. ribadisce la richiesta del Parlamento europeo di avviare un dialogo settoriale strutturato nel settore del lavoro assistenziale¹;
64. invita gli Stati membri a porre i lavoratori alla pari dell'UE e dei paesi terzi su uno stesso livello, concedendo loro un permesso combinato di soggiorno e di lavoro che specifichi le ore di lavoro, il tipo di contratto e i termini di pagamento; invita gli Stati membri a ratificare l'accordo del Consiglio d'Europa sul collocamento alla pari; chiede che gli Stati membri migliorino il sistema di accreditamento e i meccanismi di controllo sulle agenzie di collocamento alla pari;
65. rammenta la necessità di dare un riconoscimento formale alle ragazze alla pari, nel rispetto dell'Accordo europeo sul collocamento alla pari e di aumentare i controlli, in modo che non diventino il sostituto informale e a buon mercato dei collaboratori domestici e dei prestatori di assistenza;
66. suggerisce che la Commissione potrebbe prendere in considerazione la necessità e l'utilità di un atto giuridico che comprenda i diritti sanciti dalla convenzione n. 189 dell'OIL e copra i prestatori di assistenza e le persone che prestano questo tipo di servizi a pagamento in modo temporaneo, occasionale o sporadico, con riferimenti specifici alle categorie particolarmente svantaggiate;
67. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che i collaboratori domestici e i prestatori di assistenza in Europa siano valutati come esseri umani e possano godere di un equilibrio tra lavoro e vita privata, nonché essere coperti dalla direttiva sull'orario di lavoro (2003/88/CE) che consente ai dipendenti di godere di periodi essenziali di riposo e di non essere costretti a orari di lavoro eccessivi;
68. chiede agli Stati membri di adottare misure volte a conciliare la vita lavorativa e quella familiare, dal momento che ciò avrà il vantaggio di sostenere le donne a proseguire l'attività lavorativa remunerata e a ridurre il loro successivo divario pensionistico;
69. invita gli Stati membri a garantire che i collaboratori domestici e i prestatori di assistenza ricevano contributi pensionistici conformemente alla legislazione nazionale;
70. invita gli Stati membri con un salario minimo nazionale a garantire che tutti i collaboratori domestici e i prestatori di assistenza siano pagati almeno con questa tariffa;
71. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio, alla Commissione e all'OIL.

¹ Testi approvati, P7_TA(2013)0328.

MOTIVAZIONE

Una questione di dignità umana

In una lettera al fratello, Anton Chekhov scriveva:

"Le persone civili devono, a mio avviso, soddisfare i seguenti criteri: rispettare gli esseri umani come individui ..."

La tematica dei collaboratori domestici e dei prestatori di assistenza è innanzitutto una questione di rispetto delle persone e, in questo particolare contesto, della dignità delle donne. La presente relazione suggerisce le misure da adottare per la tutela delle donne e, quindi, quando fa riferimento ai lavoratori intende le lavoratrici, ma è evidente che le misure proposte dovrebbero applicarsi a tutti i lavoratori del settore in quanto la dignità non è un privilegio di genere, anche se è possibile che sia abusata più frequentemente e più seriamente nel caso delle donne.

Definizioni

È innanzitutto necessario definire il significato di lavoro domestico e assistenziale. È, infatti, impossibile non avere un punto di riferimento quando si discute in merito a questa tematica.

Finora, ad eccezione del mondo accademico, tra tutte le istituzioni ufficiali che si occupano di tematiche del lavoro a livello nazionale, europeo o internazionale, soltanto l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) ha sviluppato una definizione prevalente di lavoro domestico e di collaboratore domestico. Secondo la definizione dell'OIL:

- per "lavoro domestico" si intende il lavoro svolto in o per una o più famiglie,
- per "lavoratore domestico" si intende ogni persona che svolge un lavoro domestico nel quadro di una relazione di lavoro.

Il relatore concorda con questa definizione, ma ritiene che debba essere rivista al fine di includere anche il "lavoro a tempo parziale svolto in modo occasionale o sporadico". La relazione contempla anche questa categoria di lavoratori,

nonché la categoria dei "prestatori di assistenza", per i quali non esiste alcuna definizione generalmente certificata e applicata. Diverse parti interessate, per lo più i ricercatori, utilizzano definizioni diverse a seconda della prospettiva dei loro studi. I prestatori di assistenza vengono abbastanza comunemente percepiti come persone che forniscono in maniera più o meno sistematica aiuto e servizi alle persone anziane, ai disabili o agli ammalati. La difficoltà nel definire che cosa si intende per prestatore di assistenza mette altresì in luce i diversi approcci degli Stati membri relativamente alla percezione di questa attività, che si riflette anche nei rispettivi sistemi previdenziali.

Chi sono i collaboratori domestici e i prestatori di assistenza

In entrambe le ampie categorie dei collaboratori domestici e dei prestatori di assistenza la grande maggioranza sono donne. La maggior parte di queste donne sono anche migranti.

Hanno di solito scarse competenze educative e hanno bisogno di lavorare per sopravvivere o

per sostenere le loro famiglie.

Perché abbiamo bisogno dei collaboratori domestici e dei prestatori di assistenza

Negli ultimi decenni, in Europa si sono registrati mutamenti demografici e socio-economici significativi.

La popolazione invecchia, l'aspettativa di vita è più alta e le nascite sono in calo.

Sono cambiati anche i modelli delle famiglie. Le famiglie più grandi sono state sostituite dalle famiglie più piccole, con i conseguenti cambiamenti in termini di condivisione delle responsabilità.

Inoltre, le donne partecipano in percentuale maggiore al mondo del lavoro.

Il tenore di vita è aumentato grazie all'incremento del PIL in Europa.

Si tratta di cambiamenti che richiedono l'ausilio di attività professionali (pulizie, assistenza ai familiari bisognosi, ecc.) tradizionalmente svolte in casa principalmente dalle donne.

La maggior parte dei sistemi previdenziali nazionali non ha previsto la copertura di queste esigenze (almeno non nella misura necessaria), anche a causa del generale deterioramento dello Stato previdenziale.

Quali sono i principali aspetti in gioco

Gli Stati membri sono consapevoli della necessità del lavoro domestico e assistenziale, ma permettono che tale necessità sia soddisfatta dall'economia sommersa in quanto preferiscono ridurre la spesa pubblica e approfittare delle onde crescenti di migranti quale nuova forza lavoro pronta a coprire le carenze in tale ambito.

A causa della carenza - in molti casi - di strutture ufficiali adeguate a coprire i servizi in termini di lavoro domestico e assistenziale e a causa della loro grande richiesta, questi servizi vengono regolarmente forniti su base informale, generando diversi problemi e creando una catena di complicazioni.

A. Illegalità

Nella maggior parte dei paesi dell'UE, il lavoro domestico e assistenziale viene svolto come lavoro sommerso, condannando i lavoratori a vivere nell'ombra, a essere invisibili e privi dei diritti fondamentali e della protezione sociale.

Inoltre, questa situazione alimenta l'economia informale, contribuendo al circolo vizioso che indebolisce la sostenibilità dei sistemi di previdenza sociale.

B. Assenza di copertura da parte del diritto del lavoro

Un altro paradosso del lavoro svolto in casa, soprattutto nel caso dei collaboratori domestici e prestatori di assistenza conviventi, è che molte volte questi lavoratori non sono coperti dal diritto del lavoro, nel senso che non svolgono professioni regolarizzate dalle legislazioni nazionali, per cui non vengono riconosciuti come lavoratori.

Questa grave carenza non consente ai lavoratori di godere di diritti quali quelli in termini di determinazione del salario, organizzazione dell'orario di lavoro, congedo settimanale, annuale e di maternità e altre indennità analoghe.

Inoltre, non garantisce un ambiente di lavoro sano e sicuro. I collaboratori domestici e i

prestatori di assistenza sono spesso esposti a condizioni di lavoro pericolose o mancano della necessaria formazione per svolgere compiti specifici e sono, quindi, soggetti a infortuni senza avere sempre accesso alle cure sanitarie.

C. Molestie

La mancanza di sicurezza in termini di diritti del lavoro e di protezione sociale apre la via alla discriminazione, ai maltrattamenti o addirittura agli abusi e alle violenze (nel caso delle donne, biasimevolmente, anche di natura sessuale).

Problematiche specifiche ai migranti/alla tratta

Un ulteriore problema di numerosi collaboratori domestici e prestatori di assistenza è il fatto che sono migranti. Sono spesso spinti a venire in Europa in condizioni irregolari e sono completamente all'oscuro dei loro diritti. Ne consegue che sono ancora più vulnerabili.

Le donne vengono spesso a lavorare in Europa dietro la promessa di avere una vita migliore o pensando di essere assunte per un periodo di tempo limitato che consentirà loro di far uscire la propria famiglia da una situazione difficile e, invece, finiscono a lavorare in circostanze che non possono controllare in termini di compiti che sono realmente chiamate a svolgere o di condizioni in cui forniscono i propri servizi. In alcuni casi, le reti della tratta e del lavoro forzato sono coinvolte nel reclutamento e nella manipolazione delle lavoratrici.

Queste donne sono completamente indifese e isolate, anche a causa dell'ulteriore barriera linguistica, in quanto molto probabilmente non parlano la lingua del paese in cui arrivano.

D. Esclusione sociale/povertà/assenza di prospettive

Vivendo in precarietà e senza alcun diritto lavorativo e sociale, i collaboratori domestici e i prestatori di assistenza possono finire con il vivere in povertà ed esclusi dalla società, con la sensazione di aver perso la vita.

L'assenza di accesso alle strutture di sostegno e di miglioramento personale (ad esempio, l'istruzione) li priva in termini di miglioramento della vita e può condannare loro stessi e i loro figli al circolo vizioso della povertà.

E. Oneri psicologici

Il peso emotivo portato in alcuni casi, soprattutto da parte dei lavoratori conviventi che hanno a che fare con situazioni difficili relativamente ai pazienti che assistono e, inoltre, il cattivo stato d'animo psicologico in cui potrebbero trovarsi a causa delle inadeguate condizioni di lavoro e del fatto che spesso vivono lontani dalle loro case e famiglie, sono ulteriori fattori che influenzano lo stato di questi lavoratori.

F. Mancato accesso alle informazioni, alle strutture di protezione, ai sindacati

Se da un lato numerosi collaboratori domestici e prestatori di assistenza subiscono gravi limitazioni dei propri diritti, dall'altro lato, laddove decidano di chiedere aiuto, non sanno a chi rivolgersi.

Anche nei paesi in cui le leggi in materia di lavoro domestico e assistenziale cercano di regolamentare queste professioni, non è facile mettersi in contatto con i lavoratori interessati per informarli circa i loro diritti. Nemmeno i sindacati includono sistematicamente questa tipologia di lavoratori nelle loro categorie, rendendo praticamente impossibile la contrattazione collettiva.

Inoltre, dal momento che questi lavoratori sono spesso migranti privi di documenti, senza un valido permesso di soggiorno o visto di lavoro, hanno paura di rivolgersi a chicchessia a causa delle conseguenze a cui potrebbero andare incontro.

G. Le donne sono le più colpite

Il lavoro definito come domestico e assistenziale è stato tradizionalmente svolto per molti anni da donne in qualità di mogli, madri, figlie o sorelle, e non è quindi stato sufficientemente apprezzato o valutato come lavoro reale o percepito come inferiore. Di conseguenza, in questo settore la retribuzione può essere bassa, tale da non consentire una vita dignitosa e da non attribuire alle donne che svolgono lavori domestici e assistenziali il riconoscimento che meritano.

Dato che sono principalmente le donne a fornire tali servizi, vi è il rischio di creare una manodopera femminile a due velocità. È fondamentale che le donne che possono permettersi i servizi di altre donne, ma anche i datori di lavoro in generale, si rendano conto che i collaboratori domestici e i prestatori di assistenza danno loro l'opportunità di godersi la propria vita professionale e sociale, fondamentale per l'equilibrio personale di ciascun individuo. Parimenti, essi dovrebbero aiutare queste persone a costruirsi una propria vita sicura, tenendo conto delle loro rispettive esigenze.

Inoltre, dato che le donne sono molto richieste per questi lavori e che gli immigrati possono essere lavoratori a basso costo, nonché facilmente sfruttabili, vi è la tendenza a una femminilizzazione della migrazione.

Possibili soluzioni

Sarebbe opportuno adottare una serie combinata di misure concernenti politiche diverse ma correlate per far fronte al complicato problema della precarietà del lavoro domestico e assistenziale. Sono necessarie iniziative legislative e non legislative, nonché impegni nazionali ed europei.

Il Parlamento europeo dovrebbe aprire la strada alla stesura di una relazione d'iniziativa legislativa che preveda la definizione di norme comuni in materia di lavoro domestico e assistenziale nell'UE. La proposta dovrebbe includere norme specifiche incentrate sulle donne e sui migranti in quanto categorie della popolazione che svolgono per lo più lavori domestici e assistenziali.

La Commissione europea è chiamata a:

- seguire l'avvio di un'iniziativa legislativa come indicato in precedenza;
- esortare gli Stati membri ad adottare le misure necessarie volte a professionalizzare il lavoro domestico e assistenziale quali settori lavorativi reali e peculiari che consentano di riconoscere e di standardizzare le pertinenti professioni e competenze;
- congiuntamente con le agenzie europee competenti, condurre uno studio di confronto tra i diversi sistemi di lavoro domestico regolarizzato e raccogliere i dati relativi alla situazione negli Stati membri;
- contribuire ad adottare e ad adeguare le migliori pratiche provenienti da talune regioni o Stati membri;
- adottare le misure necessarie finalizzate a istituire un osservatorio dell'UE in materia di lavoro domestico e assistenziale al fine di monitorare e documentare meglio queste professioni sottovalutate e proporre azioni volte a contrastare la precarietà in questi settori;
- adottare misure rapide volte a riformare e ad adottare la legislazione dell'UE in materia di politiche migratorie che agevolino la regolarizzazione degli immigrati.

Gli Stati membri sono chiamati a:

- includere i collaboratori domestici e i prestatori di assistenza, a seguito della loro professionalizzazione, in tutte le leggi nazionali in materia di lavoro e antidiscriminazione;
- ratificare e attuare tempestivamente la convenzione 189 dell'OIL sul lavoro dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori domestici poiché tiene conto delle loro esigenze in modo globale;
- applicare in modo efficace le norme vigenti;
- non penalizzare i collaboratori domestici o i prestatori di assistenza non dichiarati che decidono di uscire dal circolo vizioso del lavoro "nascosto", ma sostenerli e proteggerli;
- applicare immediatamente le linee guida derivanti dalla direttiva 2006/54/CE riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego;
- condurre gli sforzi necessari e trovare modalità di controllo innovative al fine di eliminare la violenza e i maltrattamenti, nonché gli abusi sessuali e lo sfruttamento finanziario nei confronti dei collaboratori domestici;
- istituire programmi d'azione volti a informare ed educare i lavoratori sugli effetti del lavoro precario e creare centri d'informazione e linee telefoniche di assistenza per i lavoratori che consentano loro di accedere facilmente alle informazioni circa i loro diritti;
- combattere il lavoro sommerso, dal momento che questo fenomeno colpisce duramente i collaboratori domestici e, in particolare, le lavoratrici migranti; la "piattaforma europea per migliorare la cooperazione al fine di prevenire il lavoro sommerso e di scoraggiarne l'uso", in fase di istituzione, dovrebbe essere utilizzata come strumento decisivo a tale scopo;
- organizzare ampie campagne volte a informare i datori di lavoro e i cittadini in merito ai benefici e alle responsabilità relativamente all'utilizzo di norme e diritti del lavoro equi;
- contribuire al raggruppamento dei datori di lavoro in federazioni o in altri tipi di organizzazioni dal momento che i datori di lavoro privati svolgono un ruolo chiave in termini di legalizzazione del lavoro domestico e assistenziale e di miglioramento delle relative condizioni di lavoro; del resto, i datori di lavoro dei collaboratori domestici e dei prestatori di assistenza sono essi stessi lavoratori in altri settori e, quindi, perfettamente in grado di comprendere il diritto di esercitare i diritti e la tutela dei lavoratori;
- prevedere incentivi per i datori di lavoro, quali i sussidi o le detrazioni fiscali, per coloro che ne hanno bisogno, al fine di incoraggiare l'utilizzo di collaboratori domestici e prestatori di assistenza dichiarati;
- applicare sistemi procedurali amministrativi semplificati per assumere collaboratori domestici e prestatori di assistenza, agevolando l'instaurazione di rapporti di lavoro legali;
- garantire un accesso più ampio a un'assistenza all'infanzia, ai disabili e a servizi per gli anziani di qualità accessibili e di facile disponibilità, riducendo così al minimo le ragioni per svolgere questi compiti su base informale o precaria;
- includere i collaboratori domestici e i prestatori di assistenza nei loro sistemi di istruzione e ad assicurarsi che i collaboratori domestici di giovane età non abbandonino la scuola per andare a lavorare.

Inoltre, il coinvolgimento dei sindacati potrebbe rivelarsi decisivo laddove gestiscano i collaboratori domestici e i prestatori di assistenza con metodi appropriati che dovrebbero essere adattati alla particolarità dell'ambiente di lavoro di questi lavoratori, cerchino di organizzare e informare questi lavoratori sui loro diritti e doveri, di aiutarli a essere rappresentati con una sola voce e ad avere l'opportunità di negoziare collettivamente e di fornire loro assistenza giuridica.

In conclusione, il lavoro domestico e assistenziale dovrebbe costituire una libera scelta

professionale che copra adeguatamente e umanamente i lavoratori operanti in questi settori in termini di diritti, protezione, vita dignitosa e prospettive di sviluppo personale.

7.12.2015

PARERE DELLA COMMISSIONE PER L'OCCUPAZIONE E GLI AFFARI SOCIALI

destinato alla commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere

sulle collaboratrici domestiche e le prestatrici di assistenza nell'UE
(2015/2094(INI))

Relatore per parere: Tania González Peñas (*)

(*) Procedura con le commissioni associate – articolo 54 del regolamento

SUGGERIMENTI

La commissione per l'occupazione e gli affari sociali invita la commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti:

- vista la sua risoluzione del 12 maggio 2011 sulla convenzione dell'OIL completata da una raccomandazione sui lavoratori domestici,
 - vista la convenzione n. 189 dell'OIL e la raccomandazione n. 201 sul lavoro dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori domestici, adottata il 16 giugno 2011 dalla Conferenza internazionale del lavoro dell'OIL,
 - vista la convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961,
- A. considerando che, nonostante il valore aggiunto che apporta alla società e all'economia e il potenziale che detiene, il lavoro domestico resta sottovalutato in termini monetari, spesso informale, non documentato e percepito come qualcosa di diverso dal lavoro regolare;
- B. considerando che la convenzione n. 189 dell'OIL e la raccomandazione n. 201 sul lavoro dignitoso per le lavoratrici e i lavoratori domestici rappresentano un insieme storico di norme internazionali volte a migliorare le condizioni di lavoro di decine di milioni di collaboratori domestici su scala mondiale; considerando che la maggior parte dei collaboratori domestici sono donne e che le nuove norme di cui alla convenzione n. 189 dell'OIL costituiscono un passo importante verso la parità di genere nel mondo del lavoro e garantiscono alle donne parità di diritti e tutela secondo la legge; considerando, tuttavia, che la convenzione n. 189 dell'OIL è stata finora ratificata da 22 Stati, di cui soltanto 6 sono Stati membri dell'UE;

- C. considerando che, ad oggi, il lavoro domestico e assistenziale nell'UE è regolamentato molto di rado e in modo non uniforme negli Stati membri e che, pur essendo un settore in espansione a causa del mutamento demografico in Europa, si sa molto poco in merito alle sue reali dimensioni nell'economia e mancano dati statistici affidabili al riguardo;
- D. considerando che i rapporti lavorativi cui sono soggetti i collaboratori domestici e i prestatori di assistenza variano notevolmente da uno Stato membro all'altro, passando dai lavoratori migranti senza contratto, sottopagati, non dichiarati e in posizione irregolare, al lavoro domestico e assistenziale fornito come servizio sociale pubblico o privato fornito da aziende, agenzie, associazioni e cooperative o come lavoro diretto offerto da privati;
- E. considerando che il settore del lavoro domestico impiegava nel 2010 oltre 52 milioni di persone in tutto il mondo, secondo i dati dell'OIL, a cui si aggiungono 7,4 milioni di collaboratori domestici di età inferiore ai 15 anni; considerando che, secondo l'OIL, nel 2010 le donne rappresentavano l'83% dei collaboratori domestici nel mondo ed erano occupate nei molteplici settori del lavoro sommerso; che, stando all'OIL, nell'UE i collaboratori domestici sono circa 2,5 milioni; che l'88% di essi sono donne; che tale settore è caratterizzato da una notevole femminilizzazione; considerando che il lavoro domestico e assistenziale contribuisce sensibilmente agli obiettivi della parità di genere della strategia Europa 2020 fornendo efficacemente a molte famiglie dell'UE le infrastrutture necessarie per conseguire l'equilibrio tra vita lavorativa e vita privata; considerando che, tenuto conto dell'alto tasso di lavoro domestico non dichiarato, a livello mondiale e dell'Unione, è probabile che questa cifra sottostimi la realtà; che, in Europa, l'economia sommersa ammonta a oltre il 15% del PIL europeo, il che rappresenta un mancato guadagno di oltre 2 000 miliardi di euro;
- F. considerando che quella delle collaboratrici domestiche e delle prestatrici di assistenza è una categoria in espansione, che rappresenta in media circa l'1% dell'occupazione totale;
- G. considerando che i collaboratori domestici devono affrontare una notevole discriminazione per quanto riguarda il livello dei diritti e della tutela loro riservati, rispetto agli standard generali del paese, segnatamente nel caso in cui il lavoro domestico sia disciplinato da una legislazione specifica e/o dalla contrattazione collettiva, anziché essere semplicemente disciplinato dalle norme generali in materia di diritto del lavoro; considerando che le forme più importanti di discriminazione sono la limitata copertura previdenziale dei collaboratori domestici (in particolare i sussidi di disoccupazione, malattia e infortunio, nonché la maternità, i congedi parentali e per assistenza) e la loro frequente esclusione dalla protezione dal licenziamento;
- H. considerando che il lavoro domestico e di assistenza è caratterizzato principalmente dai seguenti aspetti: instabilità lavorativa, mobilità, flessibilità, stagionalità, rotazione, precarietà, temporaneità e che è prevalentemente non dichiarato;
- I. considerando la forte presenza nel settore di lavoratori non dichiarati, minori, lavoratori migranti, lavoratori senza contratto o previdenza sociale, lavoratori temporanei o i cui diritti non sono riconosciuti;
- J. considerando che, secondo la convenzione n. 189 dell'OIL, "lavoratore domestico" significa ogni persona che svolge un lavoro domestico nel quadro di una relazione di

lavoro, per una o più famiglie, mentre una persona che svolge un lavoro domestico in maniera occasionale o sporadica, senza farne la propria professione, non è da considerarsi lavoratore domestico;

- K. considerando che per "assistenza" si intende un lavoro svolto in istituti pubblici o privati o in case private per fornire assistenza personale alle persone anziane, malate o disabili e che il lavoro assistenziale può essere svolto da prestatori di assistenza professionisti che possono essere assunti da enti pubblici o privati o da famiglie o essere autonomi e che tale lavoro può essere svolto anche da prestatori di assistenza non professionisti, di solito i familiari;
- L. considerando che nel settore del lavoro domestico e, in particolare, in quello dei prestatori di assistenza nell'UE lavorano anche uomini, che richiedono gli stessi livelli di protezione e sostegno, evitando qualsiasi tipo di discriminazione sulla base del genere e garantendo la parità di opportunità nel mercato del lavoro, così come riconosciuto dagli articoli 19 e 153 del TFUE rispettivamente;
- M. considerando che la situazione dei collaboratori familiari e dei prestatori di assistenza non deve essere trascurata e che occorre elaborare quanto prima una relazione riguardante i loro problemi specifici e le sfide da essi affrontate;
- N. considerando che due grandi tendenze demografiche influenzano la domanda di collaboratori domestici, segnatamente l'invecchiamento della popolazione europea e la maggiore partecipazione delle donne al mercato del lavoro;
- O. considerando l'importante ruolo sia economico che sociale svolto da collaboratori domestici e prestatori di assistenza di sesso maschile e femminile, che consentono alle persone che fanno ricorso ai loro servizi di conciliare meglio lavoro e vita privata, ma anche a molte persone di rendersi disponibili sul mercato del lavoro;
- P. considerando che il numero crescente di anziani, la diminuzione del numero di persone in età lavorativa e i vincoli ai bilanci pubblici stanno avendo un forte impatto sui servizi sociali e considerando che ciò avrà altresì un impatto sulle persone che devono conciliare il lavoro e le responsabilità assistenziali spesso in circostanze difficili;
- Q. considerando che il cambiamento reale nella vita dei collaboratori domestici impone di agevolare il cambiamento sociale e attitudinale, cosa che è un processo complesso e lungo;
- R. considerando che le persone non autosufficienti vivono anche in zone caratterizzate dalla mancanza di risorse pubbliche, dall'isolamento o da altre circostanze che rendono difficile accedere agli operatori professionisti o agli istituti di assistenza pubblici o privati e che tali persone non autosufficienti potrebbero essere seguite solo da operatori non professionisti che, molto spesso ma non sempre, sono i familiari;
- S. considerando che professionalizzazione significa garantire ai lavoratori di un determinato settore diritti in termini di occupazione e di protezione sociale equivalenti a quelli di quanti lavorano con contratti di lavoro disciplinati dalla legge, inclusi uno stipendio dignitoso, orari di lavoro regolamentati, ferie pagate, salute e sicurezza sul lavoro, pensione, congedi per maternità/paternità e malattia, risarcimento in caso di

invalidità, norme in materia di licenziamento o di cessazione del contratto, possibilità di adire le vie legali in caso di abusi e accesso alla formazione; considerando che il lavoro domestico e quello assistenziale possono essere professionalizzati sommando tra loro finanziamenti pubblici (incentivi fiscali), sociali (assegni familiari, aiuti alle imprese, mutue e assicurazione malattia, comitati aziendali, ecc.) e privati (pagamento del servizio da parte dei privati);

- T. considerando le difficoltà d'integrazione dei collaboratori domestici e dei prestatori di assistenza nel mercato del lavoro ordinario a causa di barriere giuridiche e linguistiche, della lunga tradizione, in alcuni paesi, di lavoro domestico sommerso, delle necessità di conciliare attività lavorativa e vita privata o della minore età, solo per citarne alcune;
- U. considerando che in entrambi i settori sono largamente diffusi il lavoro sommerso e lo sfruttamento;
- V. considerando che occorre prestare attenzione al lavoro minorile, alle molestie e agli abusi su vasta scala dei diritti del lavoro nel settore del lavoro domestico, in particolare nelle famiglie diplomatiche dei paesi terzi che risiedono negli Stati membri dell'UE, in cui nella maggior parte dei casi i collaboratori domestici entrano nell'UE con un permesso di lavoro diverso da quello di altri lavoratori domestici migranti e in cui le famiglie godono del principio dell'extra-territorialità;
- W. considerando che la fornitura di assistenza è al tempo stesso formale e informale e la politica deve far fronte a questo duplice approccio;
- X. considerando preoccupanti i livelli di discriminazione cui sono esposte le lavoratrici immigrate irregolari, che non denunciano situazioni di abusi, licenziamenti arbitrari, mancato pagamento dello stipendio, violenza, discriminazione, tratta, lavoro forzato, condizioni di servitù o reclusione, perché non sono a conoscenza dei propri diritti, e a causa di barriere quali la lingua o la paura di essere detenute, deportate o di perdere il lavoro;
- Y. considerando che l'attuale direttiva sulla sicurezza e la salute sul luogo di lavoro (direttiva 89/391/CEE) copre i collaboratori domestici e i prestatori di assistenza assunti formalmente, ad eccezione dei lavoratori assunti direttamente dalle famiglie private;
- Z. considerando che il lavoro domestico e di assistenza è un settore che genera occupazione; che è necessario che esso sia un'occupazione di qualità, dal momento che grazie al lavoro svolto dai lavoratori di questo settore, molte persone possono essere economicamente e socialmente attive fuori casa;
- AA. considerando che il rapporto fra datore di lavoro e dipendente in un ambiente domestico è di natura particolare, perché la collaboratrice spesso lavora e talvolta vive a casa del datore di lavoro; considerando che il diritto alla tutela dalle molestie e dall'aumentato rischio di abuso deve essere rispettato;
- AB. considerando l'importanza economica del settore, che offre opportunità di lavoro a una percentuale elevata della forza lavoro, in particolare alle persone meno qualificate;
- AC. considerando che si stima che i posti di lavoro e i servizi offerti alle famiglie

rappresentino il 4,9 % dei posti di lavoro europei, per un totale di 10,7 milioni, il che dimostra l'importanza economica di questo tipo di servizio;

- AD. considerando le sfide sociali quali l'invecchiamento della popolazione o l'esclusione sociale, nonché la necessità di agevolare la conciliazione tra lavoro e vita familiare;
- AE. considerando che, con la loro attività professionale, gli assistenti domiciliari e i prestatori di assistenza facilitano decisamente la vita delle persone anziane, dei genitori, dei nuclei monoparentali e dei bambini e che pertanto meritano un ampio riconoscimento sociale; che l'enorme impegno dedicato all'assistenza dai volontari e dai membri della famiglia non è sufficientemente apprezzato;
- AF. considerando che in tutta l'Europa le famiglie, e in particolare le famiglie con figli e le famiglie numerose, traggono beneficio dall'alleggerimento derivante dal ricorso a servizi domestici professionali;
- AG. considerando che i servizi alle famiglie, il lavoro familiare e l'assistenza domiciliare hanno la potenzialità di migliorare la coesione economica e sociale nell'UE;
- AH. considerando l'aumento, negli ultimi anni, della percentuale di migranti tra le lavoratrici domestiche;
- AI. considerando che per alcuni Stati membri il rispetto e l'applicazione delle leggi nazionali esistenti per la protezione dei diritti del lavoro dei collaboratori domestici e dei prestatori di assistenza continuano a essere questioni in sospeso;
- AJ. considerando che una regolamentazione adeguata del settore contribuirebbe a contrastare il lavoro sommerso;
- AK. considerando che il lavoro domestico e di assistenza regolato e dichiarato migliora la qualità della vita delle persone che lo svolgono, consente loro di accedere a prestazioni sociali e protezione contro abusi e discriminazione, diminuisce il rischio di povertà, emarginazione, stigmatizzazione e discredito per chi lo svolge, e al contempo fornisce maggiori garanzie di qualità del servizio al datore di lavoro e contribuisce a migliorare gli introiti per i fondi di previdenza sociale degli Stati membri;
- AL. considerando che l'adeguata protezione delle persone disabili, degli anziani, dei malati, delle persone non autosufficienti e dei minori è uno dei principi fondamentali dell'Unione e che il lavoro domestico e di assistenza è un settore essenziale per garantirne la salvaguardia;
- AM. considerando che le misure di austerità dovute alla crisi hanno ridotto gli investimenti pubblici nel settore dell'assistenza, il che ha costretto molte persone, in gran parte donne, a ridurre la giornata lavorativa o a rimanere a casa per prendersi cura delle persone non autosufficienti, degli anziani, dei malati o dei figli;
- AN. considerando che le peculiarità del luogo di lavoro in cui queste persone svolgono il proprio lavoro non sollevano il datore di lavoro dal rispetto di alcune condizioni di sanità e sicurezza, prevenzione dei rischi, nonché rispetto della privacy di chi pernotta presso il domicilio;

1. esorta tutti gli Stati membri a ratificare d'urgenza la convenzione n. 189 dell'OIL e ad assicurare che sia applicata correttamente, in modo da migliorare le condizioni di lavoro e di assicurare il rispetto degli articoli della stessa, nonché della raccomandazione n. 201 dell'OIL sul lavoro dignitoso per i lavoratori e le lavoratrici domestici, del 2011; ricorda che, conformemente alla costituzione dell'OIL, i governi hanno l'obbligo di presentare la convenzione e la raccomandazione ai loro legislatori nazionali al fine di promuovere misure finalizzate all'attuazione di questi strumenti e che, nel caso della convenzione, la procedura di presentazione mira anche a promuovere la ratifica;
2. ritiene che la ratifica da parte di tutti gli Stati membri sarebbe un importante passo avanti verso la promozione e la tutela dei diritti umani e un forte segnale politico nei confronti di ogni forma di abuso, molestia e violenza commessa nei riguardi di tutti i lavoratori e, in particolare, delle collaboratrici domestiche;
3. invita la Commissione e gli Stati membri, nel momento in cui rivedono e propongono, rispettivamente, atti giuridici o legislazione nazionale pertinenti, di garantire che gli interessi dei collaboratori domestici e dei prestatori di assistenza siano presi in considerazione, nel rispetto delle competenze nazionali;
4. invita la Commissione a continuare a lavorare verso una direttiva sul congedo dei prestatori di assistenza, come richiesto dal Parlamento, e accoglie positivamente l'impegno della Commissione a favore di un'iniziativa per un "nuovo inizio per i genitori che lavorano e i prestatori di servizi";
5. invita gli Stati membri a definire un quadro giuridico che stabilisca diritti e responsabilità di quanti sono da esso interessati, che consenta l'occupazione legale e organizzata dei collaboratori domestici e dei prestatori di assistenza, al fine di garantire certezza giuridica sia ai lavoratori del settore che ai loro potenziali datori di lavoro; invita, altresì, a tenere conto delle specificità del contratto di lavoro e del fatto che molti datori di lavoro sono persone che non hanno familiarità con il formalismo giuridico;
6. invita la Commissione e gli Stati membri a promuovere la creazione di cooperative di lavoratori nel settore dei servizi domestici e dell'assistenza, con particolare attenzione alle zone rurali, visti gli effetti positivi che ciò avrà sulla creazione di posti di lavoro di qualità e sostenibili, in particolare per i lavoratori che hanno difficoltà a integrarsi nel mercato del lavoro;
7. invita gli Stati membri, a norma dell'articolo 17 della convenzione n. 189 dell'OIL, a stabilire meccanismi di denuncia efficaci e accessibili e mezzi per assicurare il rispetto delle leggi e dei regolamenti nazionali per la tutela dei collaboratori domestici; invita inoltre gli Stati membri a elaborare e attuare misure in materia di ispezioni del lavoro, applicazione e sanzioni, con particolare attenzione alle speciali caratteristiche del lavoro domestico, conformemente alle leggi e alle regolamentazioni nazionali; chiede che, fatte salve dette leggi e detti regolamenti, queste misure specifichino le condizioni alle quali può essere consentito l'accesso ai locali domestici, nel dovuto rispetto della vita privata; chiede agli Stati membri, in linea con le normative nazionali, di prendere in considerazione meccanismi volti ad affrontare con efficacia gli abusi, come ispezioni a domicilio, nei casi in cui vi siano motivi di sospetto di abuso;
8. riconosce la riluttanza di alcuni Stati membri a legiferare in materia di sfera privata;

ritiene, tuttavia, che l'inazione costerà cara alla società e ai lavoratori interessati; sottolinea che la prevista crescita della domanda di operatori assistenziali, in particolare nella sfera privata, rende necessaria tale legislazione al fine di tutelare pienamente questi lavoratori; invita pertanto gli Stati membri ad adottare, di concerto con le parti sociali, misure volte a fornire un sistema di controllo adeguato e appropriato, in linea con l'articolo 17 della convenzione n. 189 dell'OIL, e sanzioni adeguate per violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sicurezza sul lavoro e salute;

9. ricorda agli Stati membri l'importanza di lottare efficacemente contro il lavoro sommerso a cui fanno spesso fronte i collaboratori domestici e i prestatori di assistenza; rammenta che il lavoro non dichiarato li priva della copertura previdenziale e mette in discussione le loro condizioni di salute e sicurezza sul luogo di lavoro; accoglie con soddisfazione la piattaforma europea contro il lavoro sommerso volta a prevenire e a disincentivare il lavoro non dichiarato, dal momento che l'economia sommersa genera lavoro precario, pregiudica la qualità dell'assistenza e delle condizioni di lavoro di molti prestatori non dichiarati, mette a rischio la sostenibilità del sistema di previdenza sociale e riduce le entrate fiscali delle casse dello Stato;
10. invita gli Stati membri a investire in nuovi e migliori modi per prevenire, individuare e combattere l'ingente quantità di lavoro sommerso nel settore del lavoro domestico e assistenziale, segnatamente per quanto riguarda i casi di traffico di esseri umani e di sfruttamento del lavoro, nonché i casi di aziende che forniscono servizi domestici e assistenziali utilizzando il lavoro autonomo non dichiarato e falso, in modo da proteggere i lavoratori e promuovere la transizione dal lavoro sommerso a quello regolare, mediante una protezione migliore e meccanismi di controllo e ispezione del lavoro migliori e più efficienti;
11. raccomanda agli Stati membri di garantire che una normativa chiara a favore dell'occupazione legale dei collaboratori domestici e dei prestatori di assistenza sia sostenuta da incentivi per i collaboratori domestici e i loro potenziali datori di lavoro che scelgono la via legale del lavoro; esorta gli Stati membri a introdurre incentivi fiscali per le famiglie che impiegano collaboratori domestici e prestatori di assistenza e sistemi di dichiarazione semplici al fine di scoraggiare e contrastare il lavoro sommerso, come raccomandato dal Comitato economico e sociale europeo nel suo parere sul tema "Lo sviluppo dei servizi alla famiglia come mezzo per aumentare i tassi di occupazione e promuovere la parità di genere sul luogo di lavoro (-SOC/508)"; raccomanda alla Commissione di promuovere lo scambio di migliori pratiche tra gli Stati membri, usando modelli di successo che hanno generato un impatto sociale e lavorativo positivo per il settore, come il sistema di voucher di servizio, implementato dal Belgio, o altri, come l'assegno di occupazione per servizi universali, in Francia; plaude all'importante effetto sociale di questa professionalizzazione, in particolare nelle zone rurali;
12. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire e a far rispettare un adeguato livello di salute e di sicurezza sul lavoro, ad esempio la tutela della maternità, e ad agire per prevenire gli incidenti sul lavoro, i rischi di infortuni e le malattie professionali; per quanti già lavorano in questo settore, sottolinea la necessità di migliorare le norme attraverso schemi di formazione e riqualificazione professionale orientati alla pratica; è del parere che tale formazione dovrebbe comprendere la gestione dei rischi legati alle attività di postura e movimento, dei rischi biologici e chimici, nonché l'uso di tecnologie

assistive;

13. invita la Commissione a valutare l'esonero nella direttiva 89/391/CEE sulla salute e la sicurezza sul lavoro;
14. invita la Commissione e gli Stati membri a raccogliere, analizzare e pubblicare dati statistici affidabili disaggregati in base all'età, al sesso e alla nazionalità in modo da consentire discussioni informate, in fase di ricerca di migliori soluzioni sulle modalità di professionalizzare il settore del lavoro domestico e chiede che EUROFOUND e OSHA siano incaricati di elaborare misure di protezione, denuncia e sensibilizzazione;
15. invita la Commissione a includere discussioni sulla situazione del settore dei collaboratori domestici e dei prestatori di assistenza nell'ordine del giorno del comitato per l'occupazione (EMCO);
16. chiede agli Stati membri di attuare e migliorare, in collaborazione con le parti sociali, i canali di informazione sui diritti dei collaboratori domestici e prestatori di assistenza, nonché di accertarsi che tutti i lavoratori ricevano queste informazioni; raccomanda, a tal fine, di stabilire punti di informazione, attenendosi alle prassi migliori negli Stati membri, a livello regionale e locale, numeri di telefono e siti web che forniscano assistenza e informazioni, anche sotto forma di campagne sui diritti dei collaboratori domestici e dei prestatori di assistenza in ciascuno Stato membro, nella lingua nazionale e in altre lingue di interesse; sottolinea che le organizzazioni della società civile, quali le organizzazioni che operano a favore delle donne e dei migranti, dovrebbero essere anch'esse in grado di fornire tali informazioni; sottolinea che questi strumenti devono essere sviluppati anche in modo tale che le prassi migliori, i consigli e l'assistenza siano forniti ai potenziali datori di lavoro, comprese le famiglie e le agenzie, e che i modelli dei contratti di lavoro siano offerti in modo da garantire che i datori di lavoro facciano fronte alle proprie responsabilità;
17. ricorda agli Stati membri che, ai sensi della convenzione di Vienna del 1961 sulle relazioni diplomatiche, è dovere delle delegazioni diplomatiche rispettare le leggi e i regolamenti dello Stato di accoglienza, compreso il diritto del lavoro, ed esorta gli Stati membri ad applicare tale convenzione in modo efficace, al fine di evitare l'impunità delle famiglie diplomatiche in caso di abusi nei confronti dei collaboratori domestici; invita gli Stati membri a valutare in che modo coloro che lavorano per e all'interno del corpo diplomatico possano essere meglio tutelati e a concedere ai collaboratori domestici il diritto di cambiare lavoro;
18. raccomanda l'elaborazione di un contratto tipo consensuale per il lavoro domestico e di assistenza in ciascuno Stato membro, risultato di un processo di dialogo sociale tra operatori sociali, datori di lavoro e lavoratrici;
19. sottolinea la necessità di sensibilizzare i datori di lavoro relativamente ai loro obblighi e di fornire loro informazioni sulle buone pratiche relative alle assunzioni, sugli obblighi legali, sulle sanzioni in caso di infrazioni e sui servizi di informazione e assistenza disponibili per le parti, mettendo in evidenza la necessità che il datore di lavoro riconosca tale categoria come lavoratrici dotate di diritti;
20. raccomanda l'elaborazione di campagne promosse dagli Stati membri per la visibilità, la

consapevolezza e la sensibilizzazione degli organismi pubblici, privati, delle famiglie e dell'opinione pubblica nel suo insieme, nelle quali venga nobilitata la professione e sia riconosciuto l'importante lavoro e il contributo delle lavoratrici domestiche e prestatrici di assistenza al funzionamento della nostra società;

21. chiede un'adeguata rappresentazione delle parti sociali a livello europeo e nazionale, e in particolare ai sindacati di intensificare la contrattazione collettiva settoriale in linea con le prassi nazionali, al fine di promuovere e far rispettare con efficacia condizioni di lavoro dignitose in questi settori; chiede altresì una rappresentanza adeguata delle organizzazioni professionali, delle organizzazioni che lavorano con e per conto dei collaboratori domestici e dei prestatori di assistenza e di altre organizzazioni della società civile interessate, e la garanzia che siano pienamente consapevoli delle sfide e della tutela dei diritti del lavoro delle donne impiegate come collaboratrici domestiche o prestatrici di assistenza;
22. deplora il fatto che le collaboratrici domestiche e prestatrici di assistenza continuino a essere poco rappresentate nelle organizzazioni sindacali dei diversi Stati membri ed evidenzia la necessità di incoraggiare queste lavoratrici ad aderire al sindacato;
23. invita le autorità nazionali responsabili di fornire aiuti pubblici a sostenere la creazione di cooperative, associazioni autonome e piattaforme per collaboratori domestici e prestatori di assistenza, poiché queste organizzazioni contribuiscono alla difesa organizzata della categoria;
24. chiede di intervenire in modo intransigente nei confronti delle aziende in tutti i settori e il cui modello aziendale sia fondato sullo sfruttamento di lavoratori illegali, per ridurre al minimo i costi di gestione, massimizzare i profitti ed escludere dal mercato le aziende che operano legalmente;
25. invita i responsabili politici a riconoscere i servizi alle famiglie, il lavoro familiare e l'assistenza domiciliare quale settore economico prezioso che deve essere meglio regolamentato all'interno degli Stati membri, al fine di creare un ambiente accogliente per i collaboratori domestici e consentire alle famiglie di avere la capacità di assumersi il proprio ruolo di datori di lavoro;
26. raccomanda un programma di formazione mirata per gli attori sociali direttamente coinvolti nella gestione del problema (agenti di polizia e operatori sociali) affinché possano assistere con maggiore efficacia le vittime di tale discriminazione;
27. sottolinea l'importanza di promuovere il riconoscimento professionale delle competenze e delle qualifiche dei collaboratori domestici e dei prestatori di assistenza in questo settore, al fine di fornire loro maggiori prospettive di sviluppo professionale, nonché una formazione specifica per le persone che lavorano con anziani e bambini, per favorire la creazione di posti di lavoro di qualità che portino a un'occupazione di qualità e a migliori condizioni di lavoro, compresi la fornitura di contratti formali, l'accesso alla formazione e un miglior riconoscimento sociale; riconosce l'importanza di garantire la convalida e la certificazione delle competenze, delle qualifiche e dell'esperienza acquisite e di promuovere lo sviluppo della carriera; ritiene che l'istituzione di corsi di formazione e di riqualificazione sia di fondamentale importanza per raggiungere questo obiettivo;

28. sottolinea l'importanza di servizi domestici professionali, soprattutto in termini di alleggerimento per le famiglie numerose e le famiglie con figli;
29. invita la Commissione a incoraggiare gli Stati membri a creare sistemi per la professionalizzazione, la formazione, lo sviluppo continuo delle competenze e il riconoscimento delle qualifiche delle collaboratrici domestiche e delle prestatrici di assistenza, anche inserendo la loro alfabetizzazione, al fine di migliorare le loro prospettive di sviluppo personale, professionale e lavorativo;
30. esprime preoccupazione in merito alle insufficienti ispezioni sul lavoro, sul rispetto e il controllo delle assunzioni di collaboratrici domestiche e prestatrici di assistenza gestite da imprese o agenzie di collocamento e ricorda la necessità di aumentare il numero di ispettori pubblici e di ispezioni per verificare il rispetto della legge;
31. invita gli Stati membri ad adottare azioni decisive nei settori del lavoro domestico e assistenziale che comportino un alto valore aggiunto all'economia, riconoscendo tale lavoro come una professione a tutti gli effetti e garantendo ai collaboratori domestici e ai prestatori di assistenza diritti effettivi e la protezione sociale tramite la legislazione del lavoro o i contratti collettivi, in particolare per quanto riguarda i salari, l'orario di lavoro, la salute e la sicurezza sul lavoro, le ferie, il congedo di maternità, i diritti pensionistici e il riconoscimento delle competenze, tenendo conto della specificità del settore;
32. ribadisce la richiesta del Parlamento europeo di avviare un dialogo settoriale strutturato nel settore del lavoro assistenziale¹;
33. incoraggia lo scambio di buone pratiche tra gli Stati membri al fine di rafforzare le azioni e gli impatti;
34. rammenta la necessità di dare un riconoscimento formale alle ragazze alla pari, nel rispetto dell'Accordo europeo sul collocamento alla pari e di aumentare i controlli, in modo che non diventino il sostituto informale e a buon mercato dei collaboratori domestici e dei prestatori di assistenza;
35. suggerisce che la Commissione potrebbe prendere in considerazione la necessità e l'utilità di un atto giuridico che comprenda i diritti sanciti dalla convenzione n. 189 dell'OIL e copra i prestatori di assistenza e le persone che prestano questo tipo di servizi a pagamento in modo temporaneo, occasionale o sporadico, con riferimenti specifici alle categorie particolarmente svantaggiate;
36. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire che i collaboratori domestici e i prestatori di assistenza in Europa siano valutati come esseri umani e possano godere di un equilibrio tra lavoro e vita privata, nonché essere coperti dalla direttiva sull'orario di lavoro (2003/88/CE) che consente ai dipendenti di godere di periodi essenziali di riposo e di non essere costretti a orari di lavoro eccessivi;

¹ <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0328&language=IT&ring=A7-2013-0221>

37. ribadisce le richieste del Parlamento a favore di un sostegno sufficiente e adeguato nei confronti dei prestatori di assistenza a titolo informale;
38. sottolinea la necessità di adattare le politiche migratorie europee alle esigenze del mercato del lavoro relative ai collaboratori domestici, al fine di proteggere le migranti dalle irregolarità di cui sono spesso vittime;
39. ricorda al Consiglio d'Europa il suo obbligo di vigilare sull'applicazione della Convenzione europea sullo status giuridico dei lavoratori migranti e della Convenzione internazionale sulla protezione dei diritti di tutti i lavoratori migranti e dei componenti la loro famiglia, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite con la risoluzione 45/158 del 18 dicembre 1990;
40. sottolinea quanto sia importante garantire un elevato livello di protezione dei collaboratori domestici e dei prestatori di assistenza, anche per non appesantire o complicare le procedure di assunzione di questi dipendenti, cosa che potrebbe scoraggiare alcuni datori di lavoro dal ricorrere ai loro servizi; in tal senso, invita gli Stati membri a istituire sistemi formali per l'assunzione di collaboratori domestici, quali ad esempio i voucher per servizi, che forniscano alle famiglie uno strumento semplice e veloce per pagare questi dipendenti e garantire loro una copertura previdenziale;
41. chiede alle istituzioni europee di modificare tutte le direttive dell'UE che sono in contrasto con la Convenzione n. 189 dell'OIL;
42. invita gli Stati membri a garantire che i visti dei collaboratori domestici e dei prestatori di assistenza consentano ai dipendenti di cambiare datore di lavoro in caso di abusi, violazione dei diritti umani, ambiente di lavoro scadente o condizioni giudicate al di sotto degli standard nazionali stabiliti dalla legislazione del lavoro nazionale o europea;
43. invita gli Stati membri con un salario minimo nazionale a garantire che tutti i collaboratori domestici e i prestatori di assistenza siano pagati almeno con questa tariffa;
44. invita gli Stati membri a garantire che i collaboratori domestici e i prestatori di assistenza ricevano contributi pensionistici conformemente alla legislazione nazionale;

**ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE**

Approvazione	3.12.2015
Esito della votazione finale	+: 43 -: 6 0: 2
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Mara Bizzotto, Viliija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, Ole Christensen, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Jean Lambert, Jérôme Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Marek Plura, Sofia Ribeiro, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Tatjana Ždanoka, Jana Žitňanská
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Heinz K. Becker, Lynn Boylan, Mircea Diaconu, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Monika Vana
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Diane James, Martina Michels, Estefanía Torres Martínez, Flavio Zanonato

**ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO**

Approvazione	18.2.2016
Esito della votazione finale	+: 16 -: 1 0: 14
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Daniela Aiuto, Maria Arena, Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Malin Björk, Viorica Dăncilă, Iratxe García Pérez, Mary Honeyball, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Elisabeth Köstinger, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Angelika Mlinar, Angelika Niebler, Maria Noichl, Marijana Petir, João Pimenta Lopes, Terry Reintke, Jordi Sebastià, Michaela Šojdrová, Ernest Urtasun, Jadwiga Wiśniewska, Anna Záborská, Jana Žitňanská
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Biljana Borzan, Rosa Estaràs Ferragut, Arne Gericke, Kostadinka Kuneva, Constance Le Grip, Marc Tarabella
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Mike Hookem

**VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO**

16	+
ECR	Arne Gericke
EFDD	Daniela Aiuto
GUE/NGL	Malin Björk, Kostadinka Kuneva, João Pimenta Lopes
PPE	Marijana Petir
S&D	Maria Arena, Biljana Borzan, Viorica Dăncilă, Iratxe García Pérez, Mary Honeyball, Maria Noichl, Marc Tarabella
VERTS/ALE	Terry Reintke, Jordi Sebastià, Ernest Urtasun

1	-
EFDD	Mike Hookem

14	0
ALDE	Catherine Bearder, Beatriz Becerra Basterrechea, Angelika Mlinar
ECR	Jadwiga Wiśniewska, Jana Žitňanská
PPE	Rosa Estaràs Ferragut, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Elisabeth Köstinger, Constance Le Grip, Angelika Niebler, Michaela Šojdrová, Dubravka Šuica, Anna Záborská

Legenda:

+ : favorevoli

- : contrari

0 : astensioni